

b) non versare nelle fattispecie indicate al punto 10 lettere C) e D) del Disciplinare di gara.

Requisiti tecnico-organizzativi minimi:

a) attività di formazione comprensiva dell'area oggetto presente appalto;

b) disponibilità di almeno una sede per lo svolgimento delle attività formative ai sensi dell'art. 8 del C.S.A.

c) Dichiarazione di essere in possesso adeguata capacità economica e finanziaria dimostrabile successivamente con idonee referenze bancarie.

12. *Criterio aggiudicazione:* Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23 lett. b) D.Lgs. 157/95 s.m.i. sulla base dei seguenti parametri:

a) valutazione dell'attività: max punti 45;

b) prezzo: max punti 40;

c) sedi: max punti 15.

13. *Finanziamenti:* fondi regionali; pagamento ai sensi del C.S.A.

14. *Cauzioni:* rilasciate secondo forme e modalità indicate nella "Lettera di invito".

15. *Subappalto:* non ammesso.

16. *Altre informazioni:* il documento complementare "Disciplinare di gara", allegato al presente bando a farne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge potrà essere rilasciato tramite il Servizio delle Poste Italiane S.p.A. previa richiesta scritta, anche mediante nota fax.

Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, varianti.

Offerta vincola concorrente per 180 giorni da data gara.

Richieste di invito non vincolano l'Amministrazione appaltante.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Ferreri.

Data di invio e ricevimento del bando all'U.P.U.C.E.: 21.11.2002.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

38

si Cave e Calcestruzzi S.p.A. con sede legale in Tortona (AL) reg. Bertarino, 47 - ha depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria - via Galimberti 2 - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per: "coltivazione mineraria e recupero ambientale di una cava di inerti alluvionali sabbioso - ghiaiosi in località "Portanova", nel territorio del Comune di Casal Cermelli (AL)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Alessandria - Prot. di ricevimento n. 95949 del 24/10/2002 - ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale - inserto: Il Giornale Nuovo del Piemonte" pubblicato in data 24/10/2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dal 24/10/2002, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/1998.

Ai sensi dell'art.4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Maria Cristina Reggiani, tel. 0131-304560, responsabile del Servizio Organizzazione Conferenze servizi della Direzione Ambiente e Territorio via Galimberti, 2 Alessandria. Responsabile dell'Organo Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, tel. 0131-304565, Dirigente del Settore Difesa del Suolo - V.I.A. - Protezione Civile della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto per rinnovo e ampliamento della cava di sabbia e ghiaia ubicata nei terreni siti in località "Cascina Guazza" del Comune di Casale Monferrato (AL) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 24 ottobre 2002 il sig. Paolo Crnjar, in qualità di Procuratore della Calcestruzzi S.p.A. con sede in Bergamo - via Camozzi, 124 - ha depositato

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale -

Progetto per coltivazione mineraria e recupero ambientale di una cava di inerti alluvionali sabbioso-ghiaiosi sita in località "Portanova" del Comune di Casal Cermelli (AL) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 24 ottobre 2002 il sig. Giorgio Franzosi, in qualità di Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Impresa Franzo-

presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria - via Galimberti 2 - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n.40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per: "rinnovo e ampliamento della cava di ghiaia e sabbia ubicata nei terreni siti in località "Cascina Guazza", nel territorio del Comune di Casale Monferrato (AL)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Alessandria - Prot. di ricevimento n. 95953 del 24/10/2002 - ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale - inserto: Il Giornale del Piemonte" pubblicato in data 24/10/2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dal 24/10/2002, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/1998.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Maria Cristina Reggiani, tel. 0131-304560, responsabile del Servizio Organizzazione Conferenze servizi della Direzione Ambiente e Territorio via Galimberti, 2 Alessandria. Responsabile dell'Organo Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, tel. 0131-304565, Dirigente del Settore Difesa del Suolo - V.I.A. - Protezione Civile della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Responsabile
Claudio Coffano

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e gestione attività estrattive

Rinnovo concessione derivazione acqua ad uso di piscicoltura Località Breno dal Torrente Stura di Valgrande di Lanzo, Comune di Chialamberto - Proponente: Ditta "Troticoltura delle Sorgenti" di Valenzano Rinaldo - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

1) Si comunica che il Proponente Troticoltura delle Sorgenti di Valenzano Rinaldo con sede in Corso Re Umberto n. 79, Torino, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente -

della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. N. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Rinnovo concessione derivazione acqua ad uso di piscicoltura Località Breno dal Torrente Stura di Valgrande di Lanzo, Comune di Chialamberto, rientrante nella categoria progettuale n. 26 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun/Ven 9-12 Merc 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. la responsabile del procedimento del progetto è la Dott.ssa Paola Molina, tel. 011/861 3825 fax. 011/ 861 3857, del Servizio V.I.A.

La dirigente del servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.

Ampliamento cava di gneiss sita in Località Case Opaco nel Comune di Ceppo Morelli (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 16/10/2002 la Sig.ra Frua Maria Teresa nelle persona dell'Amministratore e Legale Rappresentante della Ditta Frua Cav. Mario S.p.A. con sede in Comune di Villadossola, Via Domodossola, 200, ha depositato presso l'Ufficio di deposito del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto "richiesta di ampliamento cava di gneiss sita in Località Case Opaco in Comune di Ceppo Morelli (VB)", allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura VIA, presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 57 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. 40/98. La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato. La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase

di valutazione. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Giannoni Tel. 0323/4950252. Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio VIA
Claudio Giannoni

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.

Realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Rio Mondelli nel Comune di Ceppo Morelli (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 18/10/2002 il Sig. Mario Sandretti con sede in Comune di Ceppo Morelli, in Frazione Croppo, ha depositato presso l'Ufficio di deposito del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria, n.25 - 28924 Verbania - ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto di derivazione d'acqua dal Rio Mondelli per usi idroelettrici, localizzato in Comune di Ceppo Morelli (VB), allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura VIA, presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 58 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. 40/98. La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato. La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento. Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 il responsabile del procedimento è l'Ing. Claudio Giannoni Tel. 0323/4950252. Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio VIA
Claudio Giannoni

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.

L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 417/99 e s.m.i.. Progetto di "Ampliamento cava di gneiss in Località Fraz. San Rocco in Comune di Premia (VB)", presentato dalla Ditta Graniti San Rocco S.r.l. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i.

In data 16/10/2002 la Ditta Graniti San Rocco S.r.l. con sede legale in Via Torino, 23, Domodossola (VB), rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Peretti Marcello, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti Provinciali - 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di "Ampliamento cava di gneiss in Località Fraz. San Rocco in Comune di Premia (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Provinciale, 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 42382 del 16/10/2002) ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Prealpina" pubblicato in data 16/10/2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) per quarantacinque giorni a partire dal 16/10/2002, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Claudio Giannoni, tel. 0323/4950252, 8° Settore Tutela dell'Ambiente Servizio V.I.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Claudio Giannoni

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Progetto di "Realizzazione di Variante alla S.S. n. 23 - del Sestriere - nel tratto San Germano-Perosa Argenti-

na” nei territori Comunali di S. Germano, Pinasca, Villar Perosa - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e della legge 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 42-4336 del 05 novembre 2001

In data 31/10/02, con nota prot. n. 10743/26, la Direzione Regionale Trasporti, situata in Piazza Nizza 44, Torino ha ricevuto da parte dell’Agenzia Torino 2006, con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 16, copia degli elaborati relativi al progetto di “Realizzazione di Variante alla S.S. n. 23 - del Sestriere - nel tratto San Germano-Perosa Argentina” nei territori Comunali di S. Germano, Pinasca, Villar Perosa, contestualmente depositati presso l’Ufficio di Deposito Progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della L.R. n. 40/1998.

Inoltre, in data 31/10/2002, l’Agenzia Torino 2006 ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA (prot. di ricevimento n. 19242 del 4/11/2002 dell’Assessorato all’Ambiente), ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. n. 40/1998, relativamente al progetto in oggetto.

Data di avvio del procedimento: 31/10/02

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di Deposito Progetti regionale (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l’Ing. Ing. Giuseppe Iacopino, Dirigente Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324245); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all’Arch. Riccardo Lorigio, funzionario del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324232).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Iacopino

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Progetto definitivo della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Nuovo Garnel” nel Comune di Sestriere

- Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

La Direzione Regionale Trasporti in data 15.11.2002, prot. n. 11606/26.0, ha ricevuto la nota prot. n. 7699/02 del 14.11.2002 con la quale l’Agenzia Torino 2006, con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 16, ha trasmesso gli elaborati progettuali e la domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell’art. 9 della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001, relativi al progetto della nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso “Nuovo Garnel” localizzata nel Comune di Sestriere.

Data di avvio del procedimento: 15.11.2002

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001, successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 41-7279 del 7.10.2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione Regionale Trasporti, Settore Viabilità ed Impianti Fissi, Piazza Nizza 44, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati alla Direzione regionale Trasporti, settore Viabilità ed Impianti Fissi, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l’Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente in staff della Direzione Regionale Trasporti (tel. 011/4324196); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi al p.i. Carlo Cravero, funzionario del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324969).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Progetto definitivo della nuova sciovia doppia “Fraiteve 3” nei Comuni di Sestriere e di Cesana Torinese - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

La Direzione Regionale Trasporti in data 19.11.2002, prot. n. 11802/26.0, ha ricevuto la nota prot. n. 7805/02 del 18.11.2002 con la quale l’Agenzia Torino 2006, con sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 16, ha trasmesso gli elaborati progettuali e la domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell’art. 9 della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del

5.11.2001, relativi al progetto della nuova scivovia doppia "Fraiteve 3" localizzata nei Comuni di Se-striere e di Cesana Torinese.

Data di avvio del procedimento: 19.11.2002.

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001, successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 41-7279 del 7.10.2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione Regionale Trasporti, Settore Viabilità ed Impianti Fissi, Piazza Nizza 44, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati alla Direzione regionale Trasporti, settore Viabilità ed Impianti Fissi, nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente in staff della Direzione Regionale Trasporti (tel. 011/4324196); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'Ing. Liviana Di Stilo, funzionario del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324745).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione risorse idriche

Città di Fossano - Progetto di "Realizzazione di un impianto di depurazione centralizzato a servizio dell'abitato di Fossano e relative opere di collettamento" localizzato nel territorio della Città di Fossano (CN) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 14 novembre 2002 la Città di Fossano ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - 10123 Torino - ai sensi dell'articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al Progetto di "Realizzazione di un impianto di depurazione centralizzato a servizio dell'abitato di Fossano e relative opere di collettamento" localizzato nel territorio della Città di Fossano (CN) allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 19958 in data 14 novembre 2002 della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale) ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998.

Contestualmente la Città di Fossano ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano La Stampa pubblicato in data 14 novembre 2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9,00-12,00), per quarantacinque giorni a partire dal 14 novembre 2002, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati; fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 6 e all'art 14, c. 5 della l.r. 40/98.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato è l'Ing. Orazio Ruffino, Dirigente Responsabile del Settore regionale Disciplina dei servizi idrici - Opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche - tel. 011/4324519; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'Ing. Fiero Bianchi - tel. 011/4324500.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Responsabile
Orazio Ruffino

Regione Piemonte - Direzione Tutela e risanamento ambientale, programmazione e gestione rifiuti

Centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale e opere connesse (elettrdotto e metanodotto sita nell'area industriale di proprietà Bormia S.p.A. in liquidazione nel Comune di Cengio (SV), presentato dalla EniPower S.p.A. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e di avvio del procedimento inerente la procedura di VIA ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e della legge 9 aprile 2002, n. 55

In data 24.10.2002 la Società EniPower S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n. 1, ha presentato istanza ai fini dell'ottenimento del parere di cui al comma 4 bis dell'art. 1 della l. 55/2002, per la partecipazione alla procedura di VIA di competenza dello Stato, relativo al progetto di "Centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale e opere connesse (elettrdotto e metanodotto)" sita nell'area industriale di proprietà Bormia S.p.A. in liquidazione nel Comune di Cengio (SV), (prot. di ricevimento n. 18795 del 24/10/2002 della Direzione Ambiente).

In data 14.11.2002 la stessa Società ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di via Principe Amedeo n. 17 - Torino, ai sensi dell'art. 5 del d.p.c.m. 377/1988, copia degli elaborati relativi al progetto succitato.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito-progetti (con orario di apertura: 9.30 (12.00) per trenta giorni dalla data del suo deposito.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate allo stesso Ufficio di deposito entro i medesimi termini temporali e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato con determinazione n. 462 del 12.11.2002 è il Dr. Piero Della Giovampaola (tel. 0114324495); il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il Sig. Giuseppe Petrosino (tel. 0114324485).

Il Vicario del Direttore regionale
Piero Della Giovampaola

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Procedimento: Caglio Romano - Richiesta autorizzazione per intervento di manutenzione - estrazione materiale litoide Bacino artificiale di San Damiano Macra

Data di avvio: 23/10/2002

N. di protocollo dell'istanza: 46150

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni Ing. Gi. Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi L.R. n. 27/94 - Procedimento: costruzione ponticello sul Torr. Ermena in Comune di Vicoforte

Data di avvio: 6/11/2002

N. di protocollo dell'istanza: 48755

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90.

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo.

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi al Geom. Alfredo Perna

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Perrero (Torino)

Modifica dello Statuto comunale (deliberazione del Consiglio comunale n.32 in data 7.10.2002)

Il Consiglio comunale delibera di integrare lo Statuto comunale aggiungendo l'articolo 42 bis:

- Vice Segretario -

“La Giunta Comunale, nella dotazione organica del personale o con incarico dato ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, potrà prevedere un Vice Segretario con qualifica di funzionario apicale in possesso di laurea.

Il Vice Segretario collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e di coordinamento e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e può essere nominato dal Sindaco Responsabile di Servizio”

Comune di Sambuco (Cuneo)

Statuto

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capo I - Elementi costitutivi del Comune

Art. 1 Denominazione e natura giuridica

Art. 2 Autonomia statutaria

Art. 3 Territorio

Art. 4 Sede

Art. 5 Segni distintivi

Art. 6 Albo pretorio

Capo II - Finalità e compiti

Art. 7 Finalità

Art. 8 Collaborazioni extracomunali

Art. 9 Tutela della salute

Art. 10 Tutela del patrimonio naturale ed ambientale

Art. 11 Sviluppo sociale e programmazione

Art. 12 Tutela patrimonio storico ed etnico-culturale

Art. 13 Realizzazione della pari opportunità uomo donna

Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I - Organi elettivi

Sezione I - Funzione degli organi elettivi

Art. 14 Organi del Comune

Sezione II - Il Consiglio Comunale

Art. 15 Elezione, composizione e durata in carica

Art. 16 Consiglieri comunali: funzioni e diritti

Art. 17 Consigliere anziano

Art. 18 Dimissioni del Consigliere

Art. 19 Decadenza, rimozione e sospensione del Consigliere

Art. 20 Gruppi consiliari

Art. 21 Competenze del Consiglio comunale

Art. 22 Funzionamento del Consiglio comunale

Art. 23 Pubblicità e validità delle sedute del Consiglio comunale

Art. 24 Validità delle deliberazioni consiliari

Art. 25 Forme di votazione del Consiglio comunale

Art. 26 Rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana e le commissioni consultive comunali extraconsiliari

Art. 27 Commissioni consiliari

Art. 28 Attribuzioni delle commissioni consiliari

Sezione III - La Giunta comunale

Art. 29 Elezione della Giunta comunale

Art. 30 Composizione e presidenza

Art. 31 Vicesindaco, deleghe assessorili, Assessore anziano

Art. 32 Assessori extraconsiliari

Art. 33 Durata in carica e dimissioni della Giunta comunale

Art. 34 Cessazione della carica di singoli componenti della Giunta - Sostituzioni

Art. 35 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore della Giunta comunale

Art. 36 Mozione di sfiducia costruttiva nei confronti della Giunta comunale

Art. 37 Attribuzioni della Giunta comunale

Art. 38 Competenze della Giunta comunale

Art. 39 Funzionamento della Giunta comunale

Sezione IV - Il Sindaco

Art. 40 Elezioni, dimissioni, durata in carica e decadenza

Art. 41 Funzioni del Sindaco

Art. 42 Competenze del Sindaco

Art. 43 Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo

Capo II - Organi burocratici ed uffici

Sezione I - Il Segretario comunale

Art. 44 Principi e criteri fondamentali dell'attività di gestione e coordinamento

Art. 45 Funzioni ed attribuzioni del segretario comunale

Sezione II - Ordinamento degli uffici

Art. 46 Principi e criteri direttivi

Art. 47 Organizzazione strutturale

Art. 48 Responsabilità disciplinare del personale

Capo III - Servizi locali

Art. 49 Attività amministrativa del Comune nell'esercizio di funzioni e servizi pubblici

Art. 50 Forme di gestione dei servizi pubblici locali

Art. 51 Servizi gestiti in economia

Art. 52 Azienda speciale

Art. 53 Istituzione

Art. 54 Nomina degli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione

Art. 55 Revoca e cessazione dalla carica degli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione

Art. 56 Vigilanza e controlli sugli Enti di gestione dei servizi pubblici

Capo IV - Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti comunali

Art. 57 Responsabilità verso il Comune

Art. 58 Responsabilità verso i terzi

Art. 59 Responsabilità degli agenti contabili

Art. 60 Prescrizione dell'azione di responsabilità

Art. 61 Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

Art. 62 Assistenza legate e tutela dei diritti ed interessi del Comune

Titolo III - ATTIVITA' FUNZIONALI

Capo I - Le forme associative

Art. 63 Principi di cooperazione

Art. 64 Convenzioni

Art. 65 Consorzi

Art. 66 Unione con i Comuni contermini

Art. 67 Accordi di programma e conferenze dei servizi

Art. 68 Rapporti con la Comunità Montana

Capo II - Gli istituti di partecipazione

Sezione I - La partecipazione popolare

Art. 69 Collaborazione dei cittadini e partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 70 Diritto di accesso ed informazione

Art. 71 Valorizzazione delle forme associative operanti sul territorio

Art. 72 Forme di consultazione della popolazione

Art. 73 Istanze - Petizioni - Proposte

Art. 74 Referendum consultivi

Sezione II - L'azione popolare

Art. 75 Azioni e ricorsi dei cittadini per conto del Comune

Art. 76 Difensore civico

Titolo IV - FINANZE E CONTABILITA'

Capo I - La gestione economica della finanza locale

Art. 77 Ordinamento della finanza locale

Art. 78 Finanza locale

Art. 79 Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 80 Risultati di gestione

Capo II controllo finanziario e contabile

Art. 81 Revisione economico-finanziaria

Art. 82 Funzioni e responsabilità dei revisori dei conti

Art. 83 Forme di controllo economico interno della gestione

Art. 84 Metodologia del controllo interno di gestione

Capo III - La Tesoreria

Art. 85 Gestione di Tesoreria

Capo IV - Le proprietà comunali

Art. 86 Beni appartenenti al Comune

Art. 87 Beni demaniali

Art. 88 Beni patrimoniali

Art. 89 Amministrazione dei beni comunali

Capo IV - I contratti per opere pubbliche

Art. 90 Contratti

Titolo V - FUNZIONE NORMATIVA

Capo I - Statuto

Art. 91 Contenuto e modalità di revisione dello statuto

Art. 92 Interpretazione statutaria

Art. 93 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Capo II - Regolamenti

Art. 94 Potere normativo regolamentare

Art. 95 Procedimento di formazione dei regolamenti

Art. 96 Ambito di applicazione dei regolamenti

Art. 97 Entrata in vigore

Capo III - Ordinanze

Art. 98 Ordinanze - Circolari e direttive

Art. 99 Ordinanze contingibili ed urgenti

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 100 Le norme transitorie

Art. 101 Adozione dei regolamenti

Art. 102 Entrata in vigore dello Statuto

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Capo I

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Sambuco è Ente autonomo, nel contesto delle strutture politiche ed amministrative nelle quali è collocato e nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune, Ente locale di base, esercita funzioni proprie e attribuite o delegate per legge dallo Stato o dalla Regione.

3. Rappresenta la propria comunità alpina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2

Autonomia statutaria

1. L'autonomia statutaria è il presupposto primario per la realizzazione dell'autonomia comunale e si realizza nell'espletamento dell'autogoverno locale nei limiti dei principi fissati dalla legge.

2. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, si propone di emanare le norme

fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa e delle proprie competenze.

3. Lo Statuto determina le attribuzioni degli organi amministrativi, l'ordinamento degli uffici e la strutturazione dei servizi, i principi di cooperazione ed associazione con gli altri Enti locali e le forme di collaborazione e partecipazione tra Comune e cittadini, singoli od associati, assicurando pubblicità e trasparenza all'attività comunale e recependo nei propri presupposti ideali il patrimonio di storia, civiltà e cultura che caratterizza le tradizioni e le antiche consuetudini locali.

Art. 3

Territorio

1. Il Comune di Sambuco è costituito dai territori e dalle popolazioni del capoluogo e delle frazioni: Clauzio, Villetta, Ciamin, Ciauceis, Moriglione, Serre, Chiardoletta, Besaut.

2. L'intero territorio comunale è montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali.

3. Eventuali modifiche della consistenza territoriale, in conseguenza della applicazione di norme statali e regionali, previa consultazione della popolazione locale, non comportano modificazioni statutarie, quando non prevedano una variazione superiore al 10% della superficie del territorio comunale.

Art. 4

Sede

1. Il Comune e gli organi comunali hanno sede legale nel capoluogo di Sambuco.

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, previa preventiva ed espressa informazione alla popolazione ed agli amministratori comunali della diversa sede prescelta.

Art. 5

Segni distintivi

1. Il Comune negli atti, documenti e sigilli si identifica con la denominazione di Sambuco.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso ed ufficialmente approvati.

3. La denominazione del Comune può essere modificata con legge regionale, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

Art. 6

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1° avvalendosi di un impiegato delegato e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Capo II

FINALITA' E COMPITI

Art. 7

Finalità

1. Il Comune si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale, economico, ricreativo e sportivo; svolge le funzioni ed i compiti, programmatici e funzionali, che gli sono demandati dalla legge, tenendo presenti le differenti realtà territoriali comunali e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche di indirizzo.

3. Il Comune considera la pace bene supremo ed insostituibile ed in tal senso, in conformità ai principi costituzionali ed al diritto internazionale che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie tra le nazioni e le nazionalità, promuovono la cooperazione tra i popoli e riconoscono nella pace un diritto fondamentale delle persone, promuove nei rapporti coi cittadini e nelle proprie relazioni esterne la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che indirizzino l'azione comunale ad effettivi e durevoli ideali di pace e collaborazione.

Art. 8

Collaboratori extracomunali

1. Il Comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nell'esercizio dei suoi compiti di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.

2. Nell'ambito dei rispettivi problemi ed interessi, il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest'ultima dall'ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti zonali nei quali per legge è collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni esercitate dalla Comunità Montana.

4. Il Comune si adopera per promuovere, con i Comuni contermini e con la Comunità Montana, forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo coordinato di funzioni e servizi, anche in previsione di una eventuale costituzione dell'unione di Comuni prevista dall'articolo 26 della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

5. Il Comune partecipa ed aderisce, altresì, ad iniziative che si propongono di valorizzare e promuovere le particolarità etnico-linguistiche, le risorse naturali ed ambientali, le caratteristiche economico-sociali, sia a livello associativo-cooperativo che politico-amministrativo in armonia con quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 ed, in generale, dalla legislazione vigente.

6. Per un'adeguata realizzazione sociale della propria popolazione e per un migliore sviluppo del proprio territorio, il Comune partecipa attivamente, per quanto di propria competenza, ad eventuali processi di revisione delle circoscrizioni provinciali e di suddivisione della Provincia in circondari che prevedano una precisa identificazione amministrativa dell'ambito geografico ed economico-sociale di carattere alpino in cui il Comune è collocato.

7. In tale direzione, il Comune si propone di aderire, in termini generali e nel contesto del processo di unificazione europea in corso, ad iniziative rivolte a sviluppare ed instaurare stretti legami e stabili rapporti, con gli Enti locali dei confinanti versante alpino, anche tramite la costituzione di unità territoriali transfrontaliere, che facciano riferimento geograficamente e culturalmente alla locale regione alpina europea.

Art. 9

Tutela della salute

1. Il Comune, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla legge, si pone l'obiettivo prioritario della tutela della salute dei propri cittadini in relazione all'ambiente ed al territorio.

2. Il Comune concorre a garantire, all'interno delle proprie competenze, il diritto alla salute attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia ed alla tutela della salute e delle condizioni di vita degli anziani e dei portatori di handicap.

Art. 10

Tutela del patrimonio naturale ed ambientale

1. Il Comune provvede per quanto di propria competenza, alla difesa del suolo, dell'ambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando l'assetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.

2. In tal senso il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, con particolare attenzione alla grande importanza che ha la montagna a livello ambientale e naturalistico, alle sue potenzialità e capacità economiche ed alle risorse ed attività umane in essa presenti.

Art. 11

Sviluppo sociale e programmazione

1. Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo sociale, si impegna:

a) ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell'Ente locale o di privati operatori;

b) a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;

c) ad adottare, d'intesa con la Comunità Montana, normative urbanistiche e programmatorie che,

nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgono a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli occupazionali;

d) a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative o consortili interessanti i vari compare economici;

e) a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.

2. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Il Comune partecipa, con la Comunità Montana ed i Comuni contermini, ad iniziative rivolte al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse, umane, naturali, ambientali e strutturali, presenti nel territorio montano, tramite lo sviluppo di forme di associazione e di cooperazione economica dirette alla promozione della funzione sociale rivestita dalla iniziativa economica pubblica e privata.

Art. 12

Tutela patrimonio storico ed etnico-culturale

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del proprio territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una sua completa realizzazione culturale ed economico-sociale.

2. In considerazione della particolare appartenenza storico-geografica all'area alpina sud-occidentale di lingua e cultura occitanico-provenzale ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il Comune con i propri mezzi favorisce la promozione, la valorizzazione e la tutela delle caratteristiche etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino europeo di uguale cultura ed esperienza storica.

3. L'utilizzo e la valorizzazione dei dialetti e della lingua locale possono in tal senso essere particolarmente favoriti e promossi nella toponomastica, nelle iniziative di sperimentazione scolastica intraprese dalle autorità competenti, nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente organi istituzionali del Comune.

4. Al fine di favorire la partecipazione popolare e considerata la particolare originalità e caratterizzazione linguistica locale, durante le sedute del Consiglio comunale nelle quali sia prevista la diretta partecipazione del pubblico, gli interventi dei cittadini e degli amministratori comunali possono svolgersi, oltre che nella lingua ufficiale, nel dialetto locale; in tal caso ogni oratore prima di pronunciare il proprio intervento dovrà presentare al Presidente della seduta il testo in forma scritta ed in lingua italiana dell'intervento stesso; ai fini della verbalizzazione degli interventi della seduta consiliare verranno esclusivamente presi in considerazione i test degli interventi scritti o manifestati nella lingua ufficiale dello Stato.

Art. 13

Realizzazione della pari opportunità uomo-donna

1. Il Comune, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta, promuove ed attua idonee azioni positive dirette a garantire pari opportunità nella società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle diseguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale, in sintonia con le proposte formulate dalle associazioni organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l'impegno del Comune è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese più gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

ORGANI ELETTIVI

Art. 14

ORGANI DEL COMUNE

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha, nei limiti di legge, autonomia organizzativa e funzionale.

3. La Giunta è l'organo di governo e di gestione amministrativa del Comune.

4. Il Sindaco è organo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di legale rappresentante dell'Ente, di presidenza e di sovrintendenza dell'attività amministrativa comunale, di autorità sanitaria locale e di ufficiale di governo, per i servizi di competenza statale previsti dalla legge.

Sezione II

Il Consiglio comunale

Art. 15

Elezioni, composizione e durata in carica

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il suo scioglimento e la sua sospensione, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 16

Consiglieri comunali: funzioni e diritti

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincoli di mandato.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni; l'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio dei procedimenti per la decadenza degli incompatibili.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di informazione su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge; hanno il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.

5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

6. Le indennità spettano al Consiglio per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dal Consiglio comunale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17

Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano è il Consigliere Comunale che ha riportato più voti al momento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale; non può comunque essere identificato tra i Consiglieri che ricoprono la carica di Assessore nella Giunta Comunale né tra i Consiglieri che erano candidati alla carica di Sindaco; nel caso si verifici tale corrispondenza per la sua identificazione si fa riferimento all'ordine della graduatoria dei voti.

Art. 18

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, numero 2 della Legge 142/90.

2. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale per la surroga del Consigliere dimissionario, provvede previa diffida, il Prefetto.

Art. 19

Decadenza, rimozione e sospensione del Consigliere

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale;

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale (CC 18.12.1999).

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale; può essere altresì promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

3. La rimozione e la sospensione dei Consiglieri comunali sono regolate dalla legge.

Art. 20

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione, in uno con la indicazione del relativo capogruppo, al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ogni gruppo consiliare è costituito di regola dai Consiglieri eletti nella stessa lista qualunque ne sia il numero; nel caso in cui uno o più Consiglieri comunali ritengano di dover abbandonare il proprio gruppo di appartenenza, essi possono concorrere alla costituzione di un gruppo autonomo o misto, purchè lo stesso sia formato da almeno tre Consiglieri comunali.

3. I gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di regolamento.

4. Il regolamento può prevedere l'istruzione della conferenza dei capigruppo consiliari e le relative attribuzioni e funzioni.

Art. 21

Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

Art. 22

Funzionamento del Consiglio comunale

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta. (C.C. 18.12.99)

Art. 23

Abrogato (CC. 18. 12.99)

Art. 24

Validità delle deliberazioni consiliari

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Non concorrono a determinare la maggioranza dei votanti;

- a) I Consiglieri che si astengono dalla votazione;
- b) I Consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione.

Non concorrono a determinare la maggioranza dei voti: le schede bianche o quelle nulle.

2.bis. Il Sindaco ed i Consiglieri devono astenersi da prender parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri di loro parenti od affini sino al 4° grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quale i piani, urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministrazione o di parenti o affini sino al 4° grado. (C.C. 18.12.1999)

3. Nel caso di votazione non valida su di un argomento all'ordine del giorno, lo stesso non può essere ripresentato nella medesima seduta.

4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, come disposto dall'art. 47, 3° comma, legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, ne cura la verbalizzazione e sottoscrive insieme con il Sindaco o con chi presiede l'adunanza, i relativi verbali di deliberazioni, nei casi in cui la legge preveda che debba astenersi, abbandonando l'aula, dalla partecipazione alla trattazione di un argomento all'ordine del giorno, è momentaneamente sostituito per le funzioni di verbalizzazioni, da un Consigliere comunale nominato da chi presiede la seduta del Consiglio.

6. Ogni Consigliere ha diritto di fare espressamente constatare nel verbale il proprio voto e le motivazioni del medesimo; la esatta, fedele e puntuale trascrizione dell'intervento nel verbale, eventualmente richiesta dal Consigliere, comporta da parte di quest'ultimo la presentazione al segretario comunale del relativo testo scritto.

Art. 25

Forme di votazione del Consiglio comunale

1. Le votazioni di norma si esprimono in forma palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

3. Per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune di cui all'art. 32, 2° comma lettera n) della legge 8/6/1990 n. 142, come modificato dall'art. 15 della legge 23/3/1993 n. 81, si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese.

4. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od appositi regolamenti prevedano una specifica rappresentanza della minoranza consiliare, il Consiglio provvede con apposita deliberazione, si applica il principio della maggioranza relativa da ottenersi con votazione palese; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 26

Rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana e le commissioni consultive comunali extraconsiliari

1. Rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di Comunità Montana sono il Sindaco e due consiglieri di cui uno della minoranza, ove presen-

te, eletti dal Consiglio Comunale con votazione limitata dei Componenti, su proposta dei capigruppo consiliari, nella seconda seduta utile successiva al rinnovo del Consiglio Comunale.

2. Tra i designati deve essere presente la minoranza, così come stabilito dal 3° comma, dell'art. 25 del presente Statuto.

3. In caso di inadempienza del Consiglio comunale le nomine dei rappresentanti verranno effettuate dal Sindaco, ai sensi di legge, del presente Statuto, e sentiti i capigruppo consiliari.

4. Analogamente sono nominati dal Consiglio i rappresentanti del Comune presso le commissioni consultive comunali extraconsiliari previste dalla legge.

5. Le relative votazioni, in forma palese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo diversa disposizione di legge, devono prevedere la presenza tra i designati della minoranza ogniqualvolta lo richiedano la legge od i regolamenti.

Art. 27

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina la loro costituzione, le materie di competenza ed i relativi poteri, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Nelle commissioni speciali, in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1, possono essere nominati a far parte anche cittadini non eletti nel Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere nonché di particolari doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, Sindaco, Assessori, Segretario Comunale, organismi associativi e qualsiasi cittadino ritenuto esperto negli specifici argomenti.

5. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 28

Attribuzioni delle commissioni consiliari

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale, con previsione di scioglimento automatico delle stesse al momento della presentazione della relativa relazione conclusiva.

3. Il regolamento dovrà in particolare disciplinare le procedure per la nomina del Presidente della commissione e per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune.

4. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Sezione III

La Giunta comunale

Art. 29

Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice-sindaco, tra persone componenti il Consiglio, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, (unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo - ABROGATO con CC 18.12.1999).

2. La nomina della Giunta deve essere effettuata entro dieci giorni dall'insediamento ovvero dalla scadenza del precedente incarico,

3. La Giunta Comunale può essere anche composta da un assessore extraconsiliare secondo le modalità ed i principi indicati dal presente Statuto con particolare riguardo all'art. 32.

Art. 30

Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale é composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori, tra cui il Vicesindaco (C.C. 18.12.1999).

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, presiede le riunioni della Giunta il Vicesindaco.

Art. 31

Vicesindaco, deleghe assessorili

1. Il Vicesindaco é l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Il Vicesindaco é designato dal Sindaco nel provvedimento di nomina della Giunta Comunale, come indicato dall'art. 29 comma 1.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.3.1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18.01.1992 n. 16.

4. Il Sindaco può rilasciare deleghe anche agli Assessori non designati (C.C. 18.12.1999) Vicesindaco.

5. Gli Assessori esercitano le funzioni loro attribuite secondo le deleghe ricevute dal Sindaco, anche in caso di sua assenza o impedimento.

6. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori (C.C. 18.12.1999) deve essere fatta comunicazione al Consiglio, ai capigruppo consiliari ed agli organi previsti dalla legge.

7. L'Assessore anziano è il più anziano di età tra gli assessori in carica, ad esclusione del Vice-Sindaco e di eventuali Assessori extraconsiliari. (C.C. 18.12.1999).

8. All'Assessore Anziano (C.C. 18.12.1999) in mancanza del Vicesindaco o in sua assenza od impedimento, spetta surrogare il Sindaco assente od impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

9. I nominativi degli Assessori che ricoprono le cariche di Vicesindaco e di Assessore Anziano (C.C. 18.12.1999) sono dal Sindaco comunicati al Prefetto nel momento in cui assumono le proprie funzioni.

Art. 32

L'assessore extraconsiliare

1. I componenti della Giunta Comunale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 34 comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dall'articolo 29 comma 1 del presente Statuto, possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

2. La presenza degli Assessori di cui al precedente comma 1 non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo 30 del presente Statuto.

3. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può essere superiore a uno.

4. L'Assessore extraconsiliare non può essere delegato dal Sindaco a ricoprire la carica di Vicesindaco.

Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità nonché delle doti di professionalità e di esperienza amministrativa dell'Assessore Extraconsiliare nella prima seduta successiva alle elezioni del Sindaco e del rinnovo del Consiglio, ovvero a seguito del provvedimento del Sindaco di sostituzione dell'Assessore dimissionario, decaduto o cessato dall'Ufficio per altra causa.

L'Assessore extraconsiliare è equiparato, nelle funzioni proprie e delegate dal Sindaco, a tutti gli effetti, all'Assessore di estrazione consiliare: partecipa alle sedute della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori; può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ma senza diritto di voto.

Art. 33

Durata in carica e dimissioni della Giunta Comunale

1. La durata in carica della Giunta Comunale è determinata dalla Legge.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore non comportano lo scioglimento del Consiglio e, se presentate da oltre la metà degli Assessori, comportano la decadenza della rispettiva Giunta con effetto dalla nomina della nuova Giunta. (C.C. 18.12.1999).

Art. 34

Cessazione dalla carica di singoli componenti della Giunta - sostituzioni

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza;

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco; sono immediatamente efficaci e quindi irrevocabili.

3. Il Sindaco procede alla revoca dell'Assessore qualora quest'ultimo non svolga un'azione amministrativa coerente agli indirizzi generali di governo.

4. Gli Assessori decadono dalla carica nei seguenti casi:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto;

b) per il mancato intervento a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

5. La decadenza è disposta dal Sindaco con apposito provvedimento e può essere promossa dal Prefetto.

6. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, entro dieci giorni dal verificarsi della vacanza. Del provvedimento del Sindaco di sostituzione degli Assessori deve essere data comunicazione al Consiglio.

Art. 35

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore della Giunta comunale

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale gli ascendenti ed i discendenti, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

3. Non possono inoltre far parte della il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 36

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata al Segretario Comunale, il quale provvede a darne comunicazione al Prefetto nel termine di tre giorni.

3. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma 1, previa diffida, provvede il Prefetto ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 08.06.1990 n. 142.

4. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

5. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 37

Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune,

2. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale e discrezionale, nonchè tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio comunale.

4. Essa adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in at-

tuazione degli atti fondamentali, approvati dal Consiglio comunale.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 38

Competenze della Giunta Comunale

1. Alla Giunta comunale competono tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge, e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, ai dirigenti, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

2. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti principali compiti:

A) - Attribuzioni di Governo Locale

a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri Enti e con organi di partecipazione operanti a livello locale;

b) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale del conto consuntivo;

c) predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

d) approva i progetti preliminari e definitivi (C.C. 18.12.1999) i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale o attribuiti dagli organi deliberanti del Comune, dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti al Sindaco, al Segretario comunale al Direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi (C.C. 18.12.1999);

e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, presieduto dal Segretario comunale, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita commissione;

f) assume i provvedimenti di indirizzo e obiettivo per i responsabili degli uffici e dei servizi in merito ad assunzioni del personale (C.C. 18.12.1999)

g) approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;

h) approva i prelievi dai fondi di riserva;

i) delibera in merito ai contratti per forniture, prestazioni d'opera, somministrazioni di beni e servizi ed agli acquisti, alle alienazioni, alle concessioni ed agli appalti di lavori pubblici e di straordinaria manutenzione di beni patrimoniali e demaniali, previsti in atti fondamentali del Consiglio e non rientrati nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Segretario comunale, dei dirigenti o dei responsabili degli uffici e dei servizi.

l) approva le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti;

m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario comunale;

o) predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio;

p) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe e provvede al loro ag-

giornamento annuale quando necessario a sostenere i costi dei relativi servizi erogati;

q) nomina i rappresentanti comunali presso Enti, aziende e istituzioni, operanti al di fuori dell'ambito del Comune e da esso non dipendenti o controllati, commissioni, comitati e collegi, la cui nomina non richieda uno speciale quorum e non rientra nelle specifiche competenze consiliari previste dalla legge e dal presente Statuto;

r) nomina le commissioni di concorso e di selezione, pubbliche e private, del personale ai sensi della normativa in vigore;

s) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone e provvede alla loro erogazione;

t) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

u) verifica il contenuto delle istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'articolo 73 del presente Statuto.

B) - Attribuzioni organizzative:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgano tra gli organi di gestione dell'Ente;

b) individua i profili procedurali per lo svolgimento di elezioni e referendum;

c) propone i responsabili dei servizi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente ricorrendo, nel caso di assenza di professionalità adeguate all'interno dell'ente, a forme di accordi convenzionati con altri enti ai sensi dell'art. 24 della Legge 8.6.1990 n. 142, a contratti a tempo determinato nelle forme previste dall'art. 5 bis della stessa legge od all'affidamento parziale di tali responsabilità al Segretario comunale; nel caso riscontri in concreto la mancanza temporanea assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, può motivatamente affidare a propri componenti la responsabilità di alcuni servizi limitatamente al tempo della suddetta accertata carenza di personale.

d) approva, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per valutare la produttività dall'apparato ed i conseguenti piani occupazionali, sentito il Segretario comunale;

e) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione, in conformità alla disciplina regolamentare;

f) delibera in merito a provvedimenti del Sindaco di approvazione degli accordi di programma e di indizione delle conferenze di servizi previsti dalla legge, dal presente Statuto o dall'apposito regolamento;

g) si pronuncia con atto deliberativo in merito all'eventuale nomina da parte del Sindaco del Direttore generale di cui all'art. 51 bis della legge 8.6.90 n. 142 tramite convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate a quelle dell'Ente consentano il raggiungimento del limite di legge di 15.000 abitanti o tramite il conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale; si pronuncia altresì in merito alla revoca del Direttore stesso e del Segretario Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 39

Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta é convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, ogniqualvolta si renda necessario od il Sindaco stesso lo ritenga opportuno.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa; ogni Assessore deve periodicamente e costantemente informare il Sindaco in merito alle iniziative di maggiore importanza intraprese.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Ad esse possono partecipare senza diritto di voto il revisore dei conti, nonché esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

6. Le votazioni sono palesi; in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi, per lui, presiede le sedute.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario comunale e, se esistenti nell'organico comunale, dai rispettivi responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione, nei casi in cui la legge prevede che debba astenersi, abbandonando l'aula, dalla partecipazione alla trattazione di un argomento all'ordine del giorno, è momentaneamente sostituito, per le funzioni di verbalizzazione, da un Assessore comunale nominato da chi presiede la riunione della Giunta.

9. Le deliberazioni della Giunta devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario comunale.

10. La pubblicazione delle deliberazioni della Giunta, la relativa procedura di esecutività nonché la loro trasmissione e comunicazione agli organi ed a quanti di competenza sono regolate dalla legge; la iniziativa del Consiglio e della Giunta comunale e la richiesta da parte di un quinto dei consiglieri di sottoporre le deliberazioni della Giunta Comunale al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di controllo deve essere comunicata al Segretario comunale, il quale provvede in merito; le deliberazioni della Giunta non soggette al suddetto controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dal primo della loro pubblicazione.

11. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio di competenza del Consiglio; le stesse deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

12. Con apposito regolamento, in armonia col presente articolo, potranno essere ulteriormente definiti il funzionamento della Giunta, le modalità di convocazione e di formazione dell'ordine del giorno, di iniziativa, di deposito degli atti e di votazione.

Sezione IV

Il Sindaco

Art. 40

Elezioni, dimissioni, durata in carica e decadenza

1. L'elezione del Sindaco e la sua durata in carica sono regolate dalla legge.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

5. I casi di decadenza del Sindaco sono regolati dalla legge.

Art. 41

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali e delle risorse finanziarie e strumentali che sono nella disponibilità dell'Ente.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 42

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.

2. Svolge inoltre i seguenti principali compiti:

A) - Attribuzioni di Capo del Governo locale:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio, previa autorizzazione della Giunta comunale, nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, come attore o convenuto; promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, riferendone alla Giunta nella prima seduta utile;

b) sovrintende alla direzione unitaria ed al coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune. Nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15.5.1997 n. 127 e, previa deliberazione della Giunta comunale, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed il Direttore generale convenzionato con altri Comuni ai sensi

dell'art. 51 bis comma 3 della Legge 8.6.1990 n. 142 o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale. Revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, il direttore generale, per violazione dei doveri d'ufficio, il Segretario Comunale.

c) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d) coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, quando la legge od il presente Statuto non riservino tali competenze al Consiglio Comunale;

f) riceve le candidature di presenze esterne al Consiglio comunale proposte per le nomine e designa eventuali membri espressione dei gruppi consiliari, quando i capigruppo non vi provvedano entro quindici giorni dalla richiesta, per la nomina da parte della Giunta comunale di rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti al di fuori dell'ambito del Comune e da esso non dipendenti o controllati, commissioni, comitati e collegi, la cui nomina non centri nelle specifiche competenze consiliari;

g) stipula i contratti in qualità di responsabile del servizio in via temporanea e previa deliberazione motivata della Giunta comunale, in caso di mancanza temporanea ed assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti;

h) convoca i comizi per i referendum consultivi;

i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

l) coordina, nell'ambito della disciplina legislativa vigente e degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

m) presiede la commissione comunale di disciplina e adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento al Segretario comunale;

n) autorizza il Segretario Comunale a prestare opera retribuita presso istituzioni o altri Enti pubblici locali a norma di regolamento;

o) nomina il messo notificatore tra il personale del Comune;

p) sovrintende il corpo di polizia municipale e impartisce direttive nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative.

q) promuove ed assume iniziative per concludere ed indire, previa apposita delibera di Giunta comunale, accordi di programma e conferenze con soggetti pubblici previsti dalla legge, nonché per stipulare gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 ago-

sto 1990, n. 241 e dell'art. 69 comma 4 del presente;

r) adotta ordinanze ordinarie per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, imponendo ai soggetti interessati, secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere;

s) assegna e revoca gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta comunale;

t) rilascia autorizzazioni, concessioni, licenze commerciali e di polizia amministrativa, nonché autorizzazioni e concessioni edilizie in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle norme regolamentari del Comune in qualità di responsabile del servizio in via temporanea e previa deliberazione motivata della Giunta comunale, in caso di mancanza temporanea ed assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti;

u) riceve gli atti di notorietà nelle forme previste dall'art. 30 della Legge 7.8.1990 n. 241.

B) - Attribuzioni di vigilanza

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore delegato;

d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, dipendenti o controllate dal Comune tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;

f) coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunale esercita nei confronti delle istituzioni.

g) in analogia a quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del D.Lgvo 3.2.1993 n. 29, ha potere di annullamento per motivi di legittimità delle determinazioni od altri atti emessi dai responsabili degli uffici e dei servizi.

C) - Attribuzioni organizzative

a) stabilisce gli argomenti all'ordine dei giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale;

b) convoca e presiede la eventuale conferenza dei capigruppi consiliari, di cui all'articolo 20 comma 4 del presente Statuto, e le commissioni consultive comunali secondo le previsioni di legge e la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di direzione di polizia e di ordine pubblico nelle adunanze consiliari e degli organismi pubblici e di partecipazione popolare da lui presieduti,

d) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;

e) ha potere di delega generale delle proprie competenze ed attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di Vicesindaco e lo sostituisce nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del presente Statuto;

f) delega di norma ai singoli Assessori anche in base a quanto previsto dal documento programmatico di cui all'articolo 29 comma 6 del presente Statuto, particolari e specifiche attribuzioni che attingono a materie definite ed omogenee e prevedo-

no l'adozione e la sottoscrizione degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate;

g) può attribuire, con proprio provvedimento, ai Consiglieri comunali ed al Segretario comunale particolari e determinati incarichi a termine, non aventi rilevanza provveditoriale esterna, in materie di sua competenza che rivestano una notevole importanza per l'attività del Comune;

h) vigila sull'attività della Giunta comunale, può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore e sospendere, sottoponendoli all'esame della Giunta, fatti da questo adottati, ogniqualvolta per motivi di coordinamento e di funzionalità e per esigenze di collegialità di gestione dell'attività amministrativa comunale, lo ritenga opportuno;

i) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

l) sospende temporaneamente e con motivata dichiarazione l'esibizione degli atti riservati per dichiarazione di legge, in conformità al regolamento ed al presente Statuto;

m) ai sensi dell'art. 34 comma 2 bis della Legge 142/90 fissa il termine per la presentazione delle linee programmatiche al Consiglio, che sarà in ogni caso nella prima seduta utile successiva alla elezione diretta del Sindaco.

3. Nell'esercizio delle attività delegate di cui alla lettera C) punti e) ed f) del precedente comma, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco, il quale nel rilascio delle deleghe uniforma i propri provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale, al Direttore generale o ai responsabili degli uffici e dei servizi; le attribuzioni delle deleghe e le eventuali comunicazioni di cui alla lettera C) punto h) del precedente comma devono risultare da apposito atto scritto ed essere comunicate al Consiglio comunale.

Art. 43

Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai seguenti compiti attribuitigli dalla legge

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuita dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità ed igiene pubblica;

c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie, per le finalità e nelle forme di cui all'articolo 38 comma 2° della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed all'articolo 99 del presente Statuto.

3. Chi sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o impedimento esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

4. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempie ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse; alle spese per il commissario provvede il Comune.

Capo II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Sezione I

Il Segretario comunale

Art. 44

Principi e criteri fondamentali dell'attività di gestione e di coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita le funzioni che ad esso sono direttamente attribuite dalla legge e dai regolamenti.

2. L'attività gestionale dell'ente di carattere tecnico o puramente esecutivo ed a contenuto vincolato nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale, al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi che le esercitano avvalendosi degli uffici e degli strumenti operativi disponibili, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipendono funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

3. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività salvo quando sia stato nominato direttore generale. Ove il Sindaco si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 51 bis della legge 8.6.90 n. 142, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.

E' dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'Albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15.5.97 n. 127. 4. Il Direttore generale, nominato nelle forme previste dal precedente articolo 42 comma 2 lettera c, provvede ad attuare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza ed adempiendo ai compiti previsti dall'art. 51 bis della legge 8.6.90 n. 142. Ad esso rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente, ad eccezione del Segretario Comunale.

Art. 45

Funzioni ed attribuzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto del ruolo e delle funzioni eventualmente attribuite al Diretto-

re generale, svolge le seguenti principali funzioni ed attribuzioni:

a) provvedere all'istruttoria ed alle procedure attuative delle deliberazioni

b) curare l'attuazione dei provvedimenti

c) nel caso in cui il Comune, in dipendenza dell'inquadramento funzionale del personale, non abbia nel proprio organico il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, esprimere il parere sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze e previa acquisizione del parere, avente mera rilevanza interna, del dipendente preposto al servizio interessato;

d) partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e curarne la verbalizzazione;

e) presiedere le Commissioni concorso per l'assunzione del personale quando manchi nell'organico del Comune una figura direttiva di livello idoneo comunque non inferiore alla posizione D.3 del C.C.N.L.;

f) rogare, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, gli atti ed i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali;

g) proporre provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità degli uffici e dei servizi;

h) emanare istruzioni, direttive ed ordini di servizio ai responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici, ferma restando la competenza e la responsabilità di questi nella scelta delle azioni per l'attuazione delle disposizioni;

i) autorizzare le prestazioni straordinarie del personale nei limiti stabiliti dalla Giunta Comunale, e sentiti i responsabili dei servizi interessati, le missioni del personale, i permessi ed il congedo ordinario, sentiti gli assessori competenti ed i responsabili dei servizi interessati;

l) coordinare l'attività tra gli organi politici e la struttura burocratica;

m) presiedere in caso di assenza, vacanza, impedimento di dipendenti con qualifica idonea non inferiore alla posizione D.3 del C.C.N.L. le Commissioni di gara di appalto di opere pubbliche delle cui procedure è responsabile;

n) Responsabile dei Servizi, previo idoneo atto di nomina da parte del Sindaco.

2. Spettano al Segretario Comunale ed al Direttore Generale le altre competenze attribuite dalla legge, stabilite nel presente Statuto e nei regolamenti, compresa l'adozione di atti di carattere gestionale aventi rilevanza esterna.

Art. 46

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra i compiti di indirizzo, di governo locale e di controllo, spettanti agli organi elettivi, ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale, al Direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi che li realizzano avvalendosi degli uffici comunali.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della pubblicità, della funzionalità e dell'economicità di gestio-

ne, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Promuove e realizza il miglioramento dei servizi e delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi, ai regolamenti ed al presente Statuto.

Art. 47

Organizzazione strutturale

1. La struttura organizzativa dell'Ente, in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, si articola in uffici, in aree e servizi.

2. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze e tramite la propria organizzazione attiva e gestisce servizi pubblici locali in conformità alle disposizioni determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. L'organizzazione degli uffici, la dotazione organica del personale e la formazione delle commissioni giudicatrici di concorso per l'accesso al pubblico impiego sono disciplinate da apposito regolamento organico, in base ai principi ed ai criteri di cui al presente statuto ed alle disposizioni di legge.

4. Per obiettivi determinati di particolare importanza il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere la partecipazione del comune a forme temporanee di cooperazione operativa, tra i propri organi, con i comuni limitrofi, previo consenso del personale interessato.

5. Il regolamento può altresì prevedere forme di collaborazione e consulenza esterna ad alto contenuto di professionalità, da costituirsi tramite convenzioni a termine le quali, congruamente motivate in ordine alla carenza di risorse interne e rese tempestivamente pubbliche, devono prevedere le modalità di adempimento delle prestazioni ed i tempi di esecuzione e pagamento delle stesse.

Art. 48

Responsabilità disciplinare del personale

1. Il regolamento organico del personale disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato le responsabilità, le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la ri-ammissione in servizio del personale dell'Ente.

2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

Capo III

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 49

Attività amministrativa del Comune nell'esercizio di funzioni e servizi pubblici

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa di gestione dei servizi pubblici ai principi

di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti in materia di azione amministrativa dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Comune, per un'efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, attua le forme associative e di cooperazione con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana, la Provincia ed ogni altro Ente pubblico previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 50

Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione comunale o essere svolti in concorrenza con gli altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

a) in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formano oggetto di apposito regolamento.

5. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse facoltà previste dalla legge e dal presente Statuto.

6. Il Comune può delegare alla Comunità Montana ed alla Provincia l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzarne una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 51

Servizi gestiti in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da apposito regolamento.

2. Il Comune, tramite i propri organi di indirizzo e di gestione dell'attività amministrativa provvede a verificare periodicamente l'opportunità e la convenienza delle forme di servizi gestite, in economia in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla loro dimensione ed alla loro utilità sociale.

Art. 52

Azienda speciale

1. L'azienda speciale é Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale in seduta pubblica con votazione palese a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale é disciplinato dall'apposito Statuto e dai regolamenti.

4. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori dell'azienda sono stabilite dal presente Statuto ai sensi di legge.

5. Lo Statuto dell'azienda prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 53

Istituzione

1. L'istituzione é un organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale ed istituito dal Consiglio comunale sulla base di un apposito piano tecnico-finanziario e di un regolamento che ne disciplina l'attività.

2. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono disciplinate dal presente Statuto.

4. Il Consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

5. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti da esso emanati ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

6. Il direttore è direttamente responsabile della gestione dell'istituzione, ne dirige tutta l'attività, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

7. Il regolamento disciplina il numero, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo, l'ordinamento finanziario, il funzionamento e le forme di vigilanza dell'istituzione.

8. Il Consiglio di amministrazione alla scadenza del suo mandato resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo Consiglio.

9. I Consiglieri comunali eventualmente nominati a far parte del Consiglio di amministrazione della istituzione, qualora cessino dalla loro carica elettiva per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei loro successori, la carica loro attribuita nell'istituzione.

10. Al personale e, nella eventualità prevista dall'articolo 54 comma 5° del presente Statuto, al direttore, appartenenti all'organico dell'istituzione, si applicano gli accordi di comparto relativi al dipendente del Comune.

11. L'istituzione, e per essa, gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità; essa ha l'obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

12. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

13. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consultivo dell'istituzione.

14. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.

Art. 54

Nomina degli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale o dell'istituzione viene nominato dal Consiglio comunale nei modi e nei termini previsti dall'art. 42 lettera A) sub e) del presente Statuto, tra le persone non componenti il Consiglio e la Giunta Comunale in carica.

2. Il Presidente di entrambi gli Enti é nominato al proprio interno dai rispettivi Consigli di amministrazione.

3. Le cariche di Presidente e di direttore sono incompatibili con quella di Consigliere comunale.

4. Il Consiglio comunale nella stessa seduta, nelle stesse forme e con la stessa maggioranza di cui al precedente comma 1° provvede, su proposta della Giunta comunale, alla nomina del direttore dell'azienda speciale o dell'istituzione tra i cittadini che possiedano idonei e specifici requisiti di professionalità e di capacità amministrative e gestionali; tali requisiti dovranno essere attestati mediante la produzione di idonea documentazione, come disciplinato dai regolamenti.

5. Il direttore dell'istituzione può essere un funzionario dipendente dalla stessa.

Art. 55

Revoca e cessazione dalla carica degli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione

1. Gli amministratori dell'azienda speciali e dell'istituzione eletti dal Consiglio comunale possono essere dallo stesso revocati per comportamenti contrari alla legge e per cause accertate e motivate e pregiudizievoli degli interessi del Comune, degli Enti, su proposta del Sindaco, su iniziativa della Giunta o su richiesta di 1/3 dei Consiglieri; alla sostituzione degli amministratori revocati il Consiglio comunale provvede nella stessa seduta in cui procede alla loro revoca, con votazione da effettuarsi negli stessi modi di cui all'articolo 54 comma 1° del presente Statuto.

2. L'intero Consiglio di amministrazione ed il direttore dell'azienda speciale o dell'istituzione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa nelle forme di cui al precedente comma 1° la mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri comunali, può essere proposta solo nei confronti di tutti gli amministratori dell'azienda speciale o

dell'istituzione e deve contenere la proposta di nuove linee di conduzione imprenditoriale o gestionale, di un nuovo direttore e di un nuovo Consiglio di amministrazione; la mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione e la sua approvazione comporta la proclamazione delle nuove nomine proposte.

3. Qualora ai sensi del comma 5° del precedente articolo il direttore dell'istituzione sia un funzionario dipendente dalla stessa, la mozione di sfiducia di cui al precedente comma non può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro che è esclusivamente disciplinato dalla legge.

Art. 56

Vigilanza e controlli sugli Enti di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale; la Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati da questi conseguiti. A tal fine, i rappresentanti, del Comune negli Enti sopracitati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa sulla situazione economico-finanziaria e sugli obiettivi raggiunti dagli stessi durante l'esercizio del proprio mandato.

Capo IV

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI

Art. 57

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da loro violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalla legge in materia.

3. Il Sindaco od il Segretario comunale che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, la denuncia è fatta a cura del Sindaco; altresì denunciata, nelle forme previste dalla legge, ogni irregolarità che dia luogo a responsabilità giuridica da parte del Sindaco o degli organi collegiali dell'Ente, riscontrata dal revisore dei conti del Comune o dal Comitato Regionale di Controllo.

Art. 58

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Il Comune, ove abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del precedente comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore e del dipendente sussiste quando la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni o consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore ed il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto deriva da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione; la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 59

Responsabilità degli agenti contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, negli incarichi attribuiti a detti agenti ed in genere nel maneggio del denaro del Comune, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 60

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché la sua inestensibilità agli eredi.

Art. 61

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il Segretario comunale e, se esistenti nella pianta organica del Comune, i responsabili dell'ufficio di ragioneria e dei servizi interessati, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi di legge.

2. Nel caso di parere espresso in senso negativo, lo stesso deve essere debitamente motivato.

3. Le deliberazioni che hanno riportato il parere negativo, anche in ordine ad uno solo dei profili previsti dalla legge, non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sono rimesse obbligatoriamente a cura del Segretario comunale al Comitato Regionale di Controllo.

4. Il Segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni

del Consiglio, della Giunta unicamente ai responsabili degli uffici e dei servizi.

5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 62

Assistenza legale e tutela dei diritti ed interessi del Comune

1. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario comunale ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non sussista conflitto di interesse con l'Ente.

Titolo III

ATTIVITA' FUNZIONALI

Capo I

LE FORME ASSOCIATIVE

Art. 63

Principio di cooperazione

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi, intese e forme di cooperazione.

Art. 64

Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'amministrazione comunale può promuovere e stipulare apposite convenzioni con i Comuni e con la Provincia e con la Comunità Montana.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina forme di consultazione degli Enti contraenti, fini, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione e reciproci obblighi e garanzie tra gli Enti.

3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 65

Consorti

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali dalla legge e dal presente Statuto, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unicamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti contraenti degli atti fondamentali del con-

sorzio e l'obbligo della loro pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.

4. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

5. Il Comune non può aderire a più di un consorzio con gli stessi Comuni.

Art. 66

Unione con i Comuni contermini

1. Il Comune può aderire, con i Comuni contermini in previsione di una eventuale fusione, alla costituzione di una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell'unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente; la loro elezione e composizione sono regolate dalla legge e dal regolamento.

4. Il regolamento contiene altresì l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alla finanza dell'unione ed ai rapporti finanziari con i singoli Comuni; all'unione competono comunque le tasse, le tariffe ed i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

5. Nel caso l'unione interessi tutti i Comuni che fanno parte della Comunità Montana, questa può svolgere le attribuzioni dell'unione stessa, senza per altro essere privata dell'esercizio delle proprie funzioni.

6. La legge regola i limiti costitutivi di popolazione, la durata e l'eventuale scioglimento dell'unione.

Art. 67

Accordi di programma e conferenze di servizi

1. L'amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco, può partecipare ed aderire alla conclusione di appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro completa realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Comunità Montana, Provincia, Regione, amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici nei modi previsti dalla legge.

2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

3. Qualora il Comune abbia competenza primaria o prevalente sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzarsi, l'iniziativa indirizzata a promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, è intrapresa dal Sindaco ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco, previa deliberazione d'intenti della Giunta Comunale.

6. L'accordo oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale

arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

7. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

8. Per una migliore cooperazione con gli altri Enti pubblici interessati ed una semplificazione della propria attività amministrativa, il Comune, tramite il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo o debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può indire una conferenza dei servizi nei modi e nelle forme previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall'apposito regolamento comunale.

Art. 68

Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l'oggetto di un servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima. In particolare l'affidamento può riguardare i servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.

2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, che determina, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

3. Il Comune può usufruire, anche nel campo della informatizzazione, delle prestazioni tecniche rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

4. L'esercizio associato, con altri Comuni appartenenti alla stessa Comunità Montana, di funzioni proprie del Comune o delegate dalla Regione spetta in via prioritaria alla Comunità Montana quando lo consiglia una loro più efficace ed efficiente gestione e nel caso dell'unione di Comuni di cui all'articolo 66 comma 5° del presente Statuto.

Capo II

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 69

Collaborazione dei cittadini e partecipazione al procedimento amministrativo

1. Ai fini di garantire la massima tempestività ed efficacia della propria attività amministrativa ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità od espressamente previste dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento, l'amministrazione comunale è tenuta a co-

municare, per mezzo del responsabile del servizio, l'avvio del procedimento ad ogni soggetto portatore di interessi pubblici, privati o diffusi, che debba intervenire o sia destinato a subire effetti diretti dal provvedimento finale del procedimento od al quale possa comunque derivare un pregiudizio dal procedimento stesso.

2. La notizia dell'avvio del procedimento è data ai soggetti di cui al precedente comma mediante comunicazione personale o forme di pubblicità idonee che contengano le indicazioni previste dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241; a tal fine il Comune utilizza il proprio Albo pretorio e gli appositi spazi di informazione alla popolazione per la pubblicazione di tutti i provvedimenti la cui divulgazione estesa ad una pluralità di soggetti è prevista dalla legge o ritenuta necessaria dall'amministrazione stessa e per i quali la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa.

3. L'amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

4. Onde evitare controversie e senza pregiudizio dei diritti dei terzi e contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati, tramite atti scritti a pena di nullità, al fine di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibile, pur restando le eventuali controversie riservate alla esclusiva competenza del giudice amministrativo.

5. I modi e le forme di attivazione, i casi di esclusione ed i meccanismi di individuazione dei responsabili delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

6. Ogni procedimento amministrativo, esclusi gli atti normativi ed a contenuto generale, attivato dall'amministrazione comunale, deve essere debitamente motivato e concluso nel termine di trenta giorni, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento di cui al precedente comma.

7. Il regolamento deve prevedere che nella trattazione delle pratiche si segua strettamente il foro ordine cronologico di presentazione e protocollazione, salvi i casi d'urgenza appositamente disciplinati.

Art. 70

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge e previsione di regolamento o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione per non pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, Enti o imprese o per non recare danno agli interessi del Comune.

2. Al fine di assicurare la trasparenza della propria attività amministrativa e di favorirne lo svolgi-

mento imparziale, l'amministrazione comunale riconosce ed assicura, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

3. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratti all'accesso per esigenze determinate per legge; salvo diverse disposizioni di legge, non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti e procedimenti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione.

4. L'amministrazione comunale ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

5. Presso gli uffici comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

6. Il regolamento deve inoltre prevedere idonee forme di informazione dei cittadini sull'attività amministrativa del Comune di maggiore rilievo ed importanza.

Art. 71

Valorizzazione delle forme associative operanti sul territorio

1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei comitati e degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici, sociali, ricreativi, sportivi.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita del Comune attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1°, nei modi e nelle forme determinati dall'apposito regolamento.

4. Presso la sede comunale viene istituito un apposito albo per la iscrizione delle associazioni e degli Enti esponenziali vari operanti nel territorio del Comune che presentano apposita richiesta, nella quale deve risultare il nominativo del proprio presidente a cui dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alle procedure che li riguardano, previste dal presente Statuto e dal regolamento.

Art. 72

Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite conferenze ed assemblee, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale o i mezzi audiovisivi.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche ed attivando le disposizioni previste dal presente Statuto e dal regolamento.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto.

Art. 73

Istanze - Petizioni - Proposte

1. I cittadini italiani maggiori di età residenti nel Comune o, se non residenti, esercenti attività economiche nello stesso, possono, in forma singola o associata, formulare agli organi dell'amministrazione comunale istanze, proposte o petizioni indirizzate all'esclusivo fine di tutelare interessi collettivi e difusi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere presentate in forma scritta, le firme dei sottoscrittori delle petizioni e proposte, a pena di inammissibilità devono essere autenticate ai sensi di legge.

3. La Giunta comunale verifica il contenuto delle istanze, delle petizioni e delle proposte, sotto il profilo dell'ammissibilità della materia, dell'interesse tutelato e dell'osservanza delle formalità richieste.

4. La decisione sull'ammissibilità delle istanze, delle petizioni e delle proposte deve essere espressa entro trenta giorni dalla loro presentazione.

5. Nel caso di istruttoria negativa, viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati, tramite il primo firmatario delle rispettive richieste od i Presidenti delle associazioni firmatarie delle relative iniziative; con analoga procedura, nel caso di riscontro positivo, nella risposta devono essere indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e dei relativi responsabili.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte giudicate ammissibili devono essere sottoposte all'esame del consiglio comunale, nelle materie di sua competenza, con iscrizione all'ordine del giorno, nei successivi trenta giorni.

7. Il Consiglio comunale esamina le istanze, petizioni e proposte ammesse e poste all'ordine del giorno, facendo pervenire al domicilio degli istanti o proponenti, nelle forme di cui al precedente comma 5°, le determinazioni espresse in merito con apposita deliberazione.

8. Analogamente provvede la Giunta comunale nelle materie di sua competenza.

9. Le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di 40 cittadini.

10. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa del presente articolo le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto
- b) tributi e bilancio
- c) espropriazioni per pubblica utilità
- d) designazione e nomine.

11. Le modalità procedurali per la presentazione, l'esame di ammissibilità e di merito e la decisione delle istanze, petizioni e proposte sono stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 74

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva rilevanza locale.

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

- a) revisione dello statuto
- b) tributi e bilancio
- c) espropri per pubblica utilità
- d) designazioni e nomine
- e) norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune
- f) quesiti già oggetto, nei precedenti cinque anni, di referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa per il referendum può essere intrapresa dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, o da un quinto dei cittadini elettori residenti nel Comune.

4. Presso il Consiglio Comunale agisce una apposita commissione, disciplinata dal regolamento, alla quale è affidato il giudizio tecnico di ammissibilità del referendum stesso, per regolarità di presentazione, di materia e di chiarezza del quesito referendario.

5. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco, il quale entro quindici giorni dalla ricezione informa la Giunta comunale della stessa e l'affida alla commissione di cui al comma precedente, che esprime il proprio parere di ammissibilità e regolarità sotto forma di apposita relazione, entro i trenta giorni successivi.

7. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa referendaria entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione e, ove tutto sia regolare, indice il referendum, inviando gli atti nei venti giorni successivi alla Giunta Comunale per la fissazione della data, che non potrà essere stabilita prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla succitata delibera di indizione; il Sindaco provvede alla convocazione dei relativi comizi.

8. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

9. La decisione da parte del Consiglio comunale di non accogliere, totalmente o parzialmente, per motivi di legittimità, la proposta referendaria deve risultare da apposita deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

10. Nei casi di ammissibilità della proposta, le modalità per la consultazione devono formare oggetto di un disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, viene depositato presso la segreteria comunale a disposizione dei cittadini interessati.

11. Il referendum non può considerarsi valido se non si registra la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

12. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere dell'apposita commissione, può sospendere l'espletamento del referendum sino al decimo giorno precedente la data fissata per la consultazione, ove la richiesta formulata dal comitato promotore abbia trovato accoglimento e siano venute meno le ragioni per la consultazione referendaria.

13. Per le procedure di voto si segue la disciplina relativa all'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

14. La regolarità del procedimento della consultazione popolare è accertata dall'ufficio comunale per le elezioni in collaborazione con la commissione di cui al precedente comma 4°.

15. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati definitivi della consultazione, il Consiglio comunale deve pronunciarsi e provvedere, se occorrente, in merito all'esito ottenuto dalla proposta referendaria e ad eventuali ricorsi presentati nei termini di legge dalla avvenuta consultazione; il mancato immediato recepimento delle indicazioni referendarie deve risultare, adeguatamente motivato, nello stesso provvedimento, assunto nelle stesse forme di cui al precedente comma 9°.

16. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

SEZIONE II

L'AZIONE POPOLARE

Art. 75

Azioni e ricorsi dei cittadini per conto del Comune

1. Ciascun cittadino elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune; in caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione del ricorso.

Art. 76

Difensore Civico

1. Il Comune può promuovere ed aderire a convenzioni fra più Comuni e con la Comunità Montana per l'istituzione del difensore civico, il quale svolgerà il ruolo attribuitogli dalla legge.

2. In tal caso le modalità di elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico verranno concordati a mezzo di convenzione con gli Enti interessati sulla base di apposite nomine disciplinari che formeranno oggetto di eventuali procedure di integrazione e di revisione del presente Statuto.

3. La nomina del difensore civico e le sue prerogative verranno disciplinate con apposito regolamento di competenza consiliare.

TITOLO IV

FINANZE E CONTABILITA'

CAPO I

LA GESTIONE ECONOMICA DELLA FINANZA LOCALE

Art. 77

Ordinamento della finanza locale

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Al Comune è riconosciuta, nell'ambito della finanza pubblica e della legge, autonomia finanziaria e potestà impositiva autonoma.

3. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale che operino in settori economici di particolare rilevanza ed interesse per l'attività e le competenze esercitate dall'Amministrazione Comunale; il relativo provvedimento del Consiglio Comunale deve essere accompagnato da una relazione del revisore dei conti che illustri ed analizzi gli aspetti economico-finanziari della proposta.

Art. 78

Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente; in particolare ogni determinazione di aliquota di imposta comunale deve essere adeguatamente motivata in merito alle ragioni per la scelta della misura adottata.

3. La finanza del Comune è costituita da:

- a) - imposte proprie;
- b) - addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) - tasse e diritti per servizi pubblici.
- d) - trasferimenti erariali;
- e) - trasferimenti regionali;
- f) - altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) - risorse per investimenti;
- h) - altre entrate.

4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità locale sono finanziari dalle entrate fiscali,

le quali integrano altresì la contribuzione erariale statale finalizzata all'erogazione dei servizi pubblici locali indispensabili.

5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire ai sensi di legge al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 79

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno, salvo diverse disposizioni di legge, dal Consiglio Comunale con votazione palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Nella redazione e predisposizione del bilancio vanno osservati i principi della annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

4. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale elaborato in soli termini di competenza, di durata pari a quelli della Regione.

5. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile dei programmi, servizi ed interventi.

6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria o, in sua mancanza, vacanza od impedimento, da parte del Segretario Comunale.

7. Ogni operazione di mutuo assunta deve essere preceduta da una dettagliata analisi dei costi e dei benefici della stessa ed essere motivata in ordine all'impossibilità di vendita del patrimonio comunale a copertura della spesa da affrontare.

Art. 80

Risultati di gestione

1. I fatti ed i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo diversa disposizione di legge.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti ed in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

4. La proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo è accompagnata altresì da una relazione del revisore dei conti che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento.

CAPO II

IL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 81

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il revisore dei conti.

2. Il revisore dei conti è scelto secondo le modalità indicate dalla legge.

3. Il revisore dura in carica tre anni, non é revocabile, salvo inadempienza o quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sul regolare espletamento del suo mandato; la sua rielezione é consentita per una sola volta.

Art. 82

Funzioni e responsabilità del revisore dei conti

1. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo; a tal fine partecipa senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta, di propria iniziativa o su loro richiesta, e relazione periodicamente al Consi-

glio sulla sua funzione di revisore e controllo economico dell'attività del Comune e di Enti che gestiscono servizi pubblici locali.

2. Al revisore dei conti è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, con redazione di una apposita relazione a corredo della deliberazione conciliare che approva il conto consuntivo; detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva e contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, e della rettitudine, riferendo immediatamente al Consiglio, al Sindaco ed al Segretario Comunale su eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

4. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per la elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

5. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza.

6. Saranno altresì meglio disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza del revisore.

7. Il regolamento nel dettare le norme di cui ai precedenti due commi, applica, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del codice civile.

8. Nell'esercizio delle sue funzioni con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti riguardano la sfera delle sue competenze.

Art. 83

Forme di controllo economico interno della gestione

1. Con apposito regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche:

a) per la rilevazione economica dei costi dei singoli servizi;

b) per la definizione normativa dei rapporti tra il revisore, gli organi elettivi di governo e di controllo e gli organi burocratici deputati alla gestione esecutiva dell'attività amministrativa;

c) per la puntualizzazione delle specifiche attribuzioni del revisore dei conti, nei limiti predeterminati dall'articolo 82 del presente Statuto e dalla legge.

2. Il normale strumento di indagine utilizzabile dal revisore dei conti consiste nell'indagine a campione.

Art. 84

Metodologia del controllo interno di gestione

1. L'attuazione del controllo interno della gestione deve essere realizzata mediante:

a) - la pianificazione, come processo politico-amministrativo di competenza del Consiglio Comunale, la quale consiste nella definizione degli obiettivi di medio periodo dell'amministrazione, mediante i quali si

traducono in mete concretamente conseguibili i bisogni della collettività locale; tale processo presuppone ed implica la determinazione dei grandi fini di carattere generale, con l'individuazione di obiettivi coerenti;

b) - la programmazione, quale processo volto ad un utilizzo coordinato e razionale delle risorse finanziarie per conseguire i fini predeterminati, essa si articola in progetti consistenti in una serie di operazioni volte a conseguire specifici obiettivi e si attua in un arco di tempo predeterminato, inferiore nella sua durata rispetto a quello della pianificazione;

c) - la redazione e gestione del bilancio di previsione annuale, quale articolazione dei periodi annuali della pianificazione e della programmazione; tali processi hanno per fine ultimo quello di consentire il conseguimento degli scopi mediante una corretta allocazione delle risorse, rendendo possibili un concreto controllo giuridico e contabile sui modi di acquisizione delle entrate e sulle forme e sui modi di erogazione delle spese;

d) - la verifica e l'analisi degli scostamenti tramite l'esame a consuntivo dei risultati ottenuti, utilizzando gli strumenti delle indagini sui costi-risultati e sui costi-benefici; l'individuazione delle eventuali cause induttrici degli scarti comporta la predisposizione dei necessari rimedi a livello organizzativo, programmatico e di riallocazione delle risorse per porre rimedio ad eventuali situazioni deficitarie, per determinare un miglioramento dei servizi, per aumentare la quantità degli stessi, o per attuare un processo amministrativo portatore di maggiore economicità gestionale.

CAPO III

LA TESORERIA

Art. 85

Gestione di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori, in base ad ordini di incasso e liste di carico, e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di fondi di cassa disponibili;

c) - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 9 dei D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento comunale di contabilità nonché dalla apposita convenzione.

CAPO IV

LE PROPRIETÀ COMUNALI

Art. 86

Beni appartenenti al Comune

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

2. I beni del Comune si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 87

Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del codice civile.

2. La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare: le strade, gli acquedotti, i cimiteri, il mercato, l'archivio e i beni di interesse artistico, archeologico e storico, comunali.

4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

5. Alla loro classificazione, è competente il Consiglio Comunale.

Art. 88

Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune, non assoggettati al regime del demanio pubblico, costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio Comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto sono destinati ad un servizio pubblico od in questo rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni ed esigenze.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere a far fronte, con il Scavato, ad esigenze straordinarie dell'Ente.

5. Le alpi pascolive, le foreste e le aziende faunistico-venatorie appartenenti al patrimonio comunale sono gestite dal Comune in armonia con le vigenti disposizioni di legge.

Art. 89

Amministrazione dei beni comunali

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario; lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

2. Il titolare dell'ufficio di ragioneria o, in sua mancanza, vacanza od impedimento, il Segretario comunale, è responsabile della corretta tenuta dell'inventario, delle successive integrazioni e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

4. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi nonché le modalità di tenuta e dell'ag-

giornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinate dall'apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

CAPO V

I CONTRATTI PER OPERE PUBBLICHE

Art. 90

Contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del Servizio, la quale deve indicare:

a) - il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) - le modalità di scelta dei contraente, ammesse dalle disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; in materia di contratti l'amministrazione comunale si attiene altresì alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

3. I contratti, redatti in conformità alle deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione:

4. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al precedente comma 1°, e provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo dei fornitori ed esecutori di opere pubbliche di interesse comunale.

5. Il regolamento disciplina le modalità e le prescrizioni di carattere generale dei contratti.

TITOLO V

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I

STATUTO

Art. 91

Contenuto e modalità di revisione dello Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno un quinto di cittadini elettori residenti nel Comune rivolta a proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli; in tale ipotesi si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte d'iniziativa popolare dall'articolo 73 del presente Statuto e dall'apposito regolamento Comunale.

3. Le deliberazioni di revisione del presente Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3°, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni qualvolta siano trascorsi non meno di centottanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima sua modifica od integrazione, fatte salve le modifiche che si rendano

necessarie in ottemperanza a speciali disposizioni di legge.

4. Il Consiglio Comunale non può deliberare l'abrogazione totale dello Statuto vigente se non provvede nella stessa seduta all'approvazione di un nuovo testo statutario; lo Statuto abrogato rimane in vigore sino a quando non diviene operante il nuovo testo che lo sostituisce.

5. Lo Statuto e le sue modificazioni, nei quindici giorni successivi alla data della loro entrata in vigore, sono sottoposti ad idonee forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità da parte dei cittadini.

Art. 92

Interpretazione statutaria

1. Per la interpretazione e l'applicazione dei contenuti del presente Statuto si osservano i principi stabiliti dall'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile e dagli articoli 5 e 128 della Costituzione.

Art. 93

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti comunali debbono essere adottati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge e nello Statuto stesso.

2. Le nuove disposizioni modificative od integrative apportate dalla legge si intendono automaticamente operanti senza necessità di un provvedimento formale; nel caso di palese contrasto tra le sopravvenute prescrizioni legislative e le norme statutarie, sulle quali prevalgono ai sensi di legge, il Consiglio Comunale è tenuto a prenderne atto nella prima seduta utile, adottando necessari e conseguenti provvedimenti.

CAPO II

REGOLAMENTI

Art. 94

Potere normativo regolamentare

1. Il Comune ha potere normativo regolamentare:

a) - nelle materie previste dalla legge o dallo Statuto;

b) - nelle altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, fa potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette prescrizioni legislative e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali o regionali e del presente Statuto, tenendo conto di analoghe disposizioni emanate da soggetti pubblici aventi una concorrente competenza nell'ambito delle stesse attività amministrative regolamentare.

Art. 95

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, la quale deve attivare ogni mezzo utile al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formulazione, anche tramite le forme di iniziativa e consultazione popolare di cui al presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi della legge e del presente Statuto salvo quelli che la legge stessa assegna alla specifica competenza della Giunta Comunale.

3. Il Consiglio comunale adotta i propri regolamenti a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio, la prima dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa; la seconda nei quindici giorni successivi a quello di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

5. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di idonea pubblicità al fine di consentirne una effettiva ed agevole conoscenza ai cittadini; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli negli uffici comunali.

Art. 96

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

a) - non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) - la loro efficacia è limitata all'ambito della competenza territoriale comunale;

c) - non possono contenere norme a carattere particolare, le norme transitorie possono eccezionalmente prevedere norme di carattere particolare per la definizione di situazioni giuridiche e per esigenze di pubblico interesse;

d) - non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse.

2. I regolamenti comunali, oltre che dalle disposizioni normative di cui alla lettera a) del precedente comma, non possono essere abrogati che da regolamenti posteriori, espressamente per apposita previsione nel provvedimento deliberativo del Consiglio comunale od implicitamente per incompatibilità assoluta tra le nuove disposizioni regolamentari e le precedenti e nel caso in cui un nuovo regolamento regoli ex novo l'intera materia già disciplinata da quello anteriore.

Art. 97

Entrata in vigore

1. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla loro avvenuta seconda pubblicazione ai sensi dell'articolo 95 comma 4° del presente Statuto.

2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con l'ammenda nelle forme dagli stessi previste, in armonia con la legge vigente.

CAPO III

ORDINANZE

Art. 98

Ordinanze ordinarie - Circolari e direttive

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive attuative od esplicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio; durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità, che ne permettano la effettiva conoscenza ai cittadini, ed essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Le ordinanze, le circolari e le direttive di cui ai precedenti commi devono essere redatte in forma scritta ed essere notificate a mezzo del messo comunale ai diretti interessati.

5. Se gli interessati non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori eventualmente necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica; delle spese incontrate sarà redatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà trasmessa all'esattore, il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 99

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti, nelle materie di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del precedente comma 1° è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi; per la riscossione delle spese incontrate il Sindaco si avvale della stessa procedura di cui al comma 5° del precedente articolo.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 30 del precedente articolo.

6. Ove il Sindaco, o il suo sostituto delegato, non adotti provvedimenti di cui al presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

7. Le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere comunicate al Prefetto all'atto della loro emanazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 100

Le norme transitorie

1. Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le nor-

me vigenti alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto con esse compatibili.

2. Ai fini dell'applicazione delle modifiche dello statuto comunale, si fanno comunque salve le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 25.3.93 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 101

Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 102

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco provvede all'invio del presente Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

Unione dei Comuni "Comunità collinare Alto Monferrato Acquese" - Cassine (Alessandria)

Statuto

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. L'Unione dei Comuni denominata "Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese", nel prosieguo indicata come "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs n° 267/2000, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente Statuto.

2. L'Unione costituisce la forma associativa per il conseguimento delle finalità previste dalla Legge Regionale del Piemonte 28/2/2000, n° 16.

3. L'Unione è Ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e delle leggi vigenti, nonché delle norme del presente Statuto.

4. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2
Finalità

1. Finalità prioritarie dell'Unione sono la tutela e lo sviluppo del territorio e dell'economia collinare, per gli effetti di cui alla L.R. n°16/2000.

2. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma associata le seguenti funzioni e servizi:

- a) organizzazione e gestione del servizio di polizia urbana e rurale;
- b) organizzazione e gestione del servizio tecnico;
- c) gestione dei servizi tributari;
- d) promozione e gestione del territorio;
- e) manutenzione della viabilità;
- f) raccolta, trasporto rifiuti, con incentivazione di forme di raccolta differenziata;
- g) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;
- h) promozione ed organizzazione del servizio di protezione civile;
- i) valorizzazione e tutela dell'organizzazione scolastica locale;
- j) organizzazione e gestione del servizio del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
- k) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione professionale per giovani;
- l) promozione dell'attività ricettiva turistica, attraverso la valorizzazione delle potenzialità ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale;
- m) salvaguardia e valorizzazione dell'agricoltura, delle arti e tradizioni popolari e dei prodotti tipici;
- n) gestione di funzioni e servizi amministrativi, legali, finanziari ed alla collettività;
- o) organizzazione e gestione di una struttura unica per le attività produttive;
- p) potenziamento dell'informatizzazione e dell'utilizzo delle nuove tecnologie da parte degli Enti aderenti.

Le priorità, le modalità e i tempi di concreta attuazione dei servizi sopra elencati verranno stabiliti dal Consiglio dell'Unione, in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo V del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

4. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.

5. L'Unione può altresì esercitare servizi pubblici per conto anche solo di alcuni dei Comuni partecipanti, che ne sosterranno interamente i costi, senza necessità di modifiche statutarie.

6. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

7. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;

b) l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei Comuni partecipanti;

d) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'Ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti ed organizzazioni;

e) la qualificazione dei servizi pubblici locali;

f) il recupero e potenziamento di attività economiche specifiche;

g) la riduzione dell'esodo della popolazione ed una efficace politica di difesa del suolo;

h) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

i) l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle Autonomie locali.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione dei progetti comuni ed altre comunità collinari, ovvero ad altri enti, possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento. L'Unione può attivare progetti che interessino Comuni ad essa limitrofi ancorchè non aderenti all'Unione stessa.

Art. 4
Risorse finanziarie

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi aderenti i servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltretutto con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. Per quanto riguarda la ripartizione delle spese afferenti i servizi erogati, questa avverrà secondo criteri da stabilirsi di volta in volta, unitamente al provvedimento di attuazione, tenendo conto della tipologia del servizio e della fruizione del medesimo.

5. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione dei servizi, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

6. I Comuni aderenti all'Unione comunque assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati per il 50% in proporzione all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e per il restante 50% in rapporto all'estensione territoriale

7. I trasferimenti di cui al comma 6 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

Art. 5 Sede dell'Unione

1. L'Unione ha la sede di rappresentanza e l'ufficio di coordinamento del proprio personale presso il Municipio del Comune il cui Sindaco è stato eletto Presidente pro-tempore della stessa.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede di rappresentanza dell'Unione.

3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione, qualora ciò risulti opportuno per il migliore svolgimento delle funzioni o dei servizi.

4. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese e con lo stemma dell'Unione, che verrà approvato dal Consiglio dell'Unione.

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.

3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 7 Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli Comunali di tutti gli Enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo Statuto dell'Unione.

4. E' data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'Ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 6.

Art. 8 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.

2. Nei casi di cui al comma precedente lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla Legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

3. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'articolo 141 del D.Lgs n°267/2000.

4. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Art. 9 Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.

3. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi.

4. E' consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.

5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti inerenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

6. Il Comune recedente ha comunque diritto ad usufruire, anche dopo il recesso, di quei servizi appaltati precedentemente, fino allo scadere di quei contratti, fatti salvi accordi diversi.

Art. 10 Attività regolamentare

1. L'Unione ha la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

2. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi Regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto.

3. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il Regolamento di contabilità, il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11
Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:
- a) il Consiglio;
 - b) l'Assemblea dei Sindaci;
 - c) il Presidente.

CAPO I
IL CONSIGLIO

Art. 12
Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e l'Assemblea dei Sindaci, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Capo II del Titolo III della Parte I del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Art. 13
Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione, che lo presiede e da n. 16 Consiglieri.

2. I candidati alla carica di Consiglieri dell'Unione devono rivestire la qualità di Consiglieri o Assessori di uno dei Comuni partecipanti all'Unione.

3. Il Consiglio dell'Unione viene eletto da tutti i Consiglieri dei Comuni partecipanti, contestualmente all'elezione del Presidente dell'Unione, sulla base di liste di candidati, da presentare presso la Segreteria del comune più popoloso dell'Unione entro 10 giorni precedenti la data dell'elezione.

4. Con la lista di candidati al consiglio dell'Unione deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente collegato alla lista medesima ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei Comuni partecipanti.

5. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere dell'Unione, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

6. Non è richiesta nessuna dichiarazione di presentazione della lista.

7. Nella scheda è indicato il candidato alla carica di Presidente.

8. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente, tracciando un segno sul relativo nominativo. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto, scrivendone il cognome ed il nome nella apposita riga stampata sotto il nominativo del candidato Presidente.

9. E' proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto

il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

10. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente ad essa collegato.

11. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

12. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri dell'Unione secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono, nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della lista medesima.

13. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma precedente, con esclusione del Presidente neoeletto e dei candidati alla carica di Presidente proclamati Consiglieri ai sensi del comma medesimo.

14. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato Presidente collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori aventi diritto. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

15. In caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Presidente ed a Consigliere dell'Unione.

16. Il consiglio dell'Unione si rinnova ogni cinque anni. Esso esercita le proprie funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per la sua rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo suddetto.

17. Il quinquennio decorre dalla data della elezione.

18. Si procede inoltre alla rinnovazione integrale:

- a) in caso di modificazione del numero dei Comuni partecipanti all'Unione;

b) in occasione del rinnovo dei Consigli della maggioranza dei Comuni partecipanti all'Unione;

c) quando il Consiglio dell'Unione, per dimissioni o qualsiasi altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri.

Nei casi di cui al periodo precedente, le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle rispettive condizioni.

19. La prima elezione del Consiglio e del Presidente deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione.

20. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio medesimo provvede alla surrogazione o alla supplenza nel rispetto delle disposizioni stabilite per i Consigli comunali.

21. Nel caso di rinnovo del Consiglio di uno o più Comuni partecipanti all'Unione, la cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica e dalle funzioni di Consigliere dell'Unione. In tal caso - salvo quanto previsto al precedente comma 18 lettera b) - ciascun Consiglio comunale neo eletto, entro 45 giorni dalla proclamazione, eleggerà nel proprio seno un numero di Consiglieri dell'Unione pari a quello dei Consiglieri cessati che appartenevano al Consiglio del Comune medesimo.

22. Il mandato dei Consiglieri dell'Unione eletti ai sensi del comma precedente avrà durata fino alla rinnovazione integrale del Consiglio dell'Unione a norma dei precedenti commi 16 e 17.

Art. 14 Consiglieri

1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla Legge per i Consiglieri comunali. In particolare, essi hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato all'assenza di giustificazione.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.

5. I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono te-

nuti ad eleggere domicilio presso la sede dei Comuni del cui organo consiliare essi fanno parte.

Art. 15 Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Il Consiglio adotta il Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento stesso.

3. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se membro del Consiglio. Nel caso in cui il Vice Presidente non sia membro del Consiglio, la presidenza spetta al Consigliere anziano.

Art. 16 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell'Unione stessa e adotta, per l'esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli Comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare l'Assemblea dei Sindaci a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente Statuto.

4. Nella prima seduta del Consiglio il Presidente, sentita l'Assemblea dei Sindaci, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta la prima convocata dopo la proclamazione dei Consiglieri e del Presidente neoeletti.

6. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente entro 10 giorni dalla data delle elezioni e deve svolgersi entro 10 giorni dalla data della convocazione.

Art. 17 Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da almeno due Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro quarantotto ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Il Regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

6. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purchè sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

7. Le competenze del Consiglio dell'Unione sono quelle previste dall'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto compatibili.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 18 Elezione, cessazione.

1. Il Presidente dura in carica fino al rinnovo del Consiglio e cessa comunque dalla carica qualora, per qualsiasi ragione, venga a cessare il proprio mandato di Sindaco; egli è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione alla Segreteria dell'Unione

4. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente in carica e lo scioglimento del Consiglio dell'Unione.

5. Il voto del Consiglio dell'Unione contrario ad una proposta del Presidente non ne comporta le dimissioni.

6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente dell'Unione, il Consiglio e l'Assemblea rimangono in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal vice Presidente fino all'elezione del nuovo Presidente, da effettuare, contestualmente all'elezione del nuovo Consiglio, entro 45 giorni dall'elezione del nuovo Consiglio del Comune di cui il Presidente cessato era Sindaco.

7. Le dimissioni del Presidente divengono efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio dell'Unione.

8. In caso di dimissioni del Presidente dalla carica ricoperta in seno all'Unione, si applica il disposto di cui ai precedenti commi 6 e 7 e l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio sarà effettuata entro 45 giorni dalla data di efficacia delle dimissioni.

Art. 19 Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione; convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e

le altre funzioni attribuitigli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:

a) coordina e stimola l'attività dei componenti l'Assemblea e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o di alta specializzazione può avvenire con contratti di diritto pubblico o, eccezionalmente e con adeguata motivazione, di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso ai relativi posti di organico;

c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei Programmi dell'Ente;

d) nomina il Segretario dell'Unione;

e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non debba essere il risultato di procedure selettive;

f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

h) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci;

i) ha facoltà di delegare ai componenti dell'Assemblea i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare ai singoli componenti l'Assemblea dei Sindaci il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;

j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario.

Art. 20 Vicepresidente

1. Il vicepresidente è il componente dell'Assemblea dei Sindaci che a tale funzione viene designato dal Presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento e nelle ipotesi di cui al precedente art. 18 commi 6 e seguenti.

2. Quando il vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente dell'Assemblea più giovane di età.

CAPO III L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 21 Composizione, nomina e cessazione

1. L'Assemblea è composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni partecipanti, fino al massimo di un terzo, arrotondato aritmeti-

camente, del numero dei Consiglieri dell'Unione, computando a tal fine il Presidente.

2. Ciascun membro dell'Assemblea dura in carica per la durata del proprio mandato di Sindaco; in occasione di ciascuna tornata elettorale, il Sindaco neoeletto in ogni Comune assume di diritto la carica di membro dell'Assemblea.

3. I membri cessano altresì dalle funzioni al venir meno, per qualsiasi altra causa, dalla carica di Sindaco di uno dei Comuni dell'Unione; in tal caso, subentra quale componente l'Assemblea chi ne esercita le funzioni presso il rispettivo Comune.

Art. 22 Competenza

1. L'Assemblea collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla Legge e dallo Statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei Responsabili di Servizio;

c) ad adottare i Regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai Servizi;

d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad autorizzare il Presidente, titolare della rappresentanza legale dell'Unione, ad agire o resistere in giudizio;

f) ad adottare tutti gli atti di governo che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 23 Funzionamento

1. L'Assemblea provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di metà dei componenti l'Assemblea.

3. Le adunanze dell'Assemblea non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 24 Principi e criteri di gestione

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità

e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che è svolta dal Segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. La tecnostruttura indicata al comma 2 esercitata, ai sensi della Legge, dello Statuto e del Regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.

5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 25 Personale

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata alla contrattazione anche decentrata ed agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal Servizio;

d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

4. I Regolamenti disciplinano, altresì, l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per Programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

CAPO II
IL SEGRETARIO E I FUNZIONARI

Art. 26
Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente, con contratto a tempo determinato, tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti all'Unione, previa stipula di apposita convenzione con l'Ente di appartenenza.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferitegli dal Presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

Art. 27
Responsabili di Servizio

1. I Responsabili dei Servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.

2. Ai Responsabili dei Servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata dalla legge ad altri organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I Responsabili preposti ai singoli Servizi dell'Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 28
Incarichi di Responsabile di Servizio e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, su proposta del Segretario, propone ai singoli Servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di Responsabile di Servizio o di figure di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

3. I Responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota di un terzo del numero globale degli apicali preposti ai Servizi di cui al comma 1 del presente articolo, con arrotondamento all'unità.

4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

CAPO III
I SERVIZI

Art. 29
Gestione dei Servizi

1. L'Unione gestisce i Servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun Servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli Enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei Servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 30
Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri Enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri Enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.

5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO IV
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 31
Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 32

Organo di revisione dei conti

1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.

2. Il Revisore è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i Revisori degli Enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di Servizio dell'Ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia Ente; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. Il Revisore può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, dell'Assemblea. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 33

Controllo interno di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il Responsabile dei Servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.

2. L'Ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 34

Controllo di gestione

1. Il Controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti

a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del Controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dal Presidente che si avvale della collaborazione dei Responsabili di Servizio e della struttura operativa dei Servizi finanziari.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 35

Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei Responsabili di Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate, sono soggetti a valutazione.

2. Apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dal Presidente, annualmente verifica, anche sulla base del Controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione dell'Assemblea.

3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il Controllo di gestione.

4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) conoscenza dell'attività del valutato;

b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.

6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei Responsabili di Servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 36

Controllo e pubblicità degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'Ente e all'obbligo della comunicazione all'Assemblea.

TITOLO IV

FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 37

Principi generali

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una

più elevata efficienza dell'azione amministrativa e adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l'attività dell'Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 38

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di Programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri Enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal Presidente.

2. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all'accordo.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

Art. 39

Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini e in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 40

Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il Regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 41

Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento del numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti all'Unione.

3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.

4. Il Regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

CAPO II

ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 42

Accesso

1. Nel rispetto dei principi della Legge e del presente Statuto il Regolamento, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il Regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratti al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal Regolamento.

6. Il Regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 43

Pubblicità dagli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri Enti dipendenti dall'Unione, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della gene-

ralità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 44 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi dell'Ente.

2. Le modifiche allo Statuto potranno essere proposte dal Consiglio dell'Unione, su iniziativa del Presidente o di singoli Consiglieri, con deliberazione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Successivamente, la proposta dovrà essere approvata, con la medesima maggioranza qualificata, dai Consigli di tutti i Comuni partecipanti. Le relative deliberazioni saranno affisse, dopo l'espletamento del controllo, all'Albo pretorio di tutti i Comuni per trenta giorni consecutivi e le modifiche statutarie entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo del Comune che avrà provveduto per ultimo all'affissione.

3. E' ammessa l'iniziativa di almeno il trenta per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 45 Regolamenti

1. L'Unione emana Regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla Legge o dallo Statuto.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. I Regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune sede dell'unione dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa ed entrano in vigore dopo il favorevole esame da parte dell'organo di controllo. I Regolamenti devono essere anche pubblicati all'Albo pretorio di ciascun Comune partecipante, ai fini di garantirne l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.46 Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi in materia di ordinamento degli Enti locali e di disciplina delle funzioni ad essi conferite, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 47 Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio dell'Unione, la prima elezione del consiglio e del Presidente dell'Unione si svolgerà sulla base delle disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il Sindaco del Comune più popoloso dell'Unione nomina, con proprio decreto, l'Ufficio elettorale, composto dal Segretario del medesimo Comune, che lo presiede e da n. 2 dipendenti del Comune appartenenti alla qualifica apicale; tale Ufficio verifica ed attesta la regolarità della presentazione delle liste dei candidati al Consiglio dell'Unione e l'ammissibilità delle candidature a Consigliere ed a Presidente dell'Unione medesima.

A tal fine, l'Ufficio accerta la presenza delle firme di accettazione delle candidature, autenticate nelle forme di legge e la qualità di Consigliere o Assessore comunale dei candidati al Consiglio, nonché la qualità di Sindaco dei candidati alla Presidenza dell'Unione.

3. L'elezione è indetta con decreto del Sindaco del Comune più popoloso dell'Unione per una domenica compresa entro il termine di 45 giorni dalla data di stipula dell'atto costitutivo dell'Unione. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sala consiliare del Comune più popoloso dell'Unione. Almeno due componenti l'Ufficio elettorale di cui al comma 1 devono essere presenti durante lo svolgimento delle operazioni di voto. Gli aventi diritto, presentando un documento di identità in corso di validità, esprimono il voto con modalità che ne garantiscano la segretezza. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, l'Ufficio elettorale procede pubblicamente al riscontro del numero dei votanti e subito dopo allo scrutinio dei voti espressi, all'attribuzione dei seggi alle liste ed alla proclamazione del Presidente e dei Consiglieri eletti.

Art. 48 Disposizioni finali

1. Il presente Statuto, dopo il favorevole esame dell'organo di controllo, sarà pubblicato per trenta giorni all'Albo pretorio di ciascun Comune partecipante all'Unione ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo del comune che per ultimo lo avrà pubblicato.

ALTRI ANNUNCI

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Neviglie

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Neviglie e nella sede dell'A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 1/7/2002 dal Comune di Neviglie.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 7 novembre 2002

Il Presidente
Carlo Maroglio

1

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva Comune di S. Benedetto Belbo

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di S. Benedetto Belbo e nella sede dell'A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 29/5/2002 dal Comune di S. Benedetto Belbo.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 7 novembre 2002

Il Presidente
Carlo Maroglio

2

Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Ciriè

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Ciriè - Barbania - Grosso - Levone - Mathi - Nole - S. Carlo C.se - S. Francesco al Campo e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in 18 novembre 2002, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Ciriè il 15/5/2002 per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P.

disponibili per risulta nei Comuni dell'ambito territoriale n. 5.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l'A.T.C. - C.so Dante 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2002.

Il Presidente
Nicolò Franco

3

Comune di Antignano (Asti)

Classificazione, inclusione e declassificazione ed esclusione, di tratti di strada Serra e Val del Boi

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

4. di approvare altresì il declassamento e sdemanializzazione, ai sensi della l.r. 86/1996 dei tratti di reliquati stradali al Fg. 9 particelle nn. 977-978-979-980-981-982, 975 e 976 come da planimetria depositata agli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

5. di approvare inoltre il classamento e la demanializzazione, ai sensi della legge regionale su menzionata al comma precedente nei tratti di strada acquisiti al patrimonio demaniale comunale specificatamente al Fg. 9 di questo Comune - particelle nn. 960-961-963-971-973, 967-969,957 come da planimetria depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 86/96 per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale con la possibilità per chiunque, nei successivi trenta gg.di presentare motivata opposizione.

(omissis)

9. La presente deliberazione di demanializzazione e sdemanializzazione avrà effetto dall'inizio del mese successivo a quello della pubblicazione sul B.U.R.

(omissis)

4

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Decreto - Ordinanza n. 4/02 del 18.11.2002 - Occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali nell'ambito del P.R.U.S.S.T. "2010 Plan" - Tangenziale Verde - Nomina perito per redazione stato di consistenza e verbale immissione nel possesso

Il Responsabile del 3° Settore Territorio e Ambiente

(omissis)

decreta

Art. 1

- In favore del Comune di Borgaro Torinese è autorizzata l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per l'esecuzione dei percorsi ciclo-pedonali nell'ambito del P.R.U.S.S.T. "2010 Plan" - Tangenziale verde, di cui al progetto approvato con i provvedimenti deliberativi menzionati in premessa.

Dette aree, aventi una estensione di circa mq. 50.745 individuate ai fogli 12, 13, 14, 17, 19 del N.C.T. con i mappali descritti negli elaborati (particolare e planimetria) allegati a far parte integrante del presente Decreto - Ordinanza.

Art. 2

- L'occupazione disposta con il presente provvedimento potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, stabilita con la deliberazione della G.C. n. 136 del 27.9.2002, sopra richiamata.

Art. 3

- Il presente provvedimento perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui ai precedenti articoli, non segua entro il termine di tre mesi dalla data della emissione del provvedimento stesso.

Art. 4

- Il Comune di Borgaro Torinese corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, la indennità che sarà stabilita dalla competente Commissione Espropri per la Provincia di Torino, costituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 28/1/1977 n. 10.

Art. 5

- Il presente Decreto - Ordinanza sarà notificato, a cura del Responsabile Dipartimento Servizi Tecnici, agli aventi diritto nelle forme di legge, e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 6

- Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla notificazione dello stesso.

ordina

Al Geom. Secondino Scanavino, con studio tecnico in Caselle Torinese, Piazza Boschiassi n. 3, di procedere alla compilazione, entro il termine del 27.12.2002, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3/1/1978 n. 1, dello Stato di Consistenza degli immobili da occupare per gli scopi sopra specificati.

A tal fine il Geom. Secondino Scanavino potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificarsi agli aventi diritto almeno venti giorni prima dell'accesso e da affiggersi entro lo stesso termine, per almeno venti giorni all'Albo Pretorio del Comune e con le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 3 - ultimo comma, della ripetuta legge 3/1/1978 n. 1.

Comunica

Che il Comune di Borgaro Torinese, in concomitanza alla compilazione dello Stato di Consistenza e sempre previa notifica e pubblicazione del suddetto avviso, provvederà, in contraddittorio con i proprietari, usufruttuari ed eventuali fittavoli, o, in loro assenza, con l'intervento di due testimoni, alla immisione nel possesso degli immobili, redigendo specifico verbale.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell'Arch. Barretta Antonella, responsabile del 3° Settore Territorio e Ambiente del Comune di Borgaro Torinese, Piazza Vittorio Veneto n. 12.

Borgaro Torinese, 18 novembre 2002

Il Responsabile 3°
Settore Territorio e Ambiente
Antonella Barretta

5

Comune di Canale (Cuneo)

Avviso di procedimento espropriativo. Strada Provinciale n. 29 Tr.: Canale - S. Damiano d'Asti - Progetto per lavori di costruzione della variante per S. Damiano d'Asti

Il Sindaco di Canale,

visti:

- a) la richiesta del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo;
- b) l'Art. n. 10 e segg. della Legge 22.10.1971 n. 865;

rende noto quanto segue:

1) Presso la Segreteria Comunale sono depositati ed in pubblica visione gli atti relativi al procedimento espropriativo degli immobili interessati dal seguente progetto:

Strada Provinciale n. 29 Tr.: Canale - S. Damiano d'Asti.

Progetto per lavori di costruzione della variante per S. Damiano d'Asti.

Il progetto suddetto, è redatto dall'Amministrazione della Provincia di Cuneo.

2) Tutti gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole presso la Segreteria del Comune, entro quindici giorni dall'inserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale).

3) I proprietari interessati, ove non siano i diretti conduttori dei fondi soggetti ad occupazione, dovranno dare, sotto la loro personale responsabilità, tempestiva notizia dell'inizio della procedura espropriativa agli aventi diritto (quali: affittuari, mezzadri, compartecipanti, conduttori in genere ecc. ecc.), siano essi quelli già indicati sul registro dei terreni da occupare o meno, affinché possano intervenire, ove lo ritengano, con osservazioni in merito al punto 1).

4) Sia gli espropriandi che i conduttori dei beni soggetti ad occupazione, debbono fornire le informazioni relative agli Art.li 16 e 17 della Legge 22.10.1971 n. 865, necessarie per la precisa deter-

minazione dell'indennizzo dovuto e delle eventuali indennità aggiuntive.

In particolare dovranno espletare le seguenti formalità:

a) documentare l'esistenza o meno di opere e costruzioni gravanti sugli immobili espropriandi;

b) documentare di avere o meno la qualifica di "coltivatore diretto" ed in caso affermativo se tale è la loro prevalente attività ed infine specificare quali sono fra i fondi soggetti ad occupazione quelli direttamente da loro coltivati.

Tale documentazione dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza di ogni singolo interessato e per i "coltivatori diretti a titolo principale" dovrà essere completata da altra specifica dichiarazione rilasciata dallo S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati - Ufficio Provinciale di Cuneo) o da altro Ente purché idoneo alle certificazioni di cui allo spirito della Legge.

c) per tutti i terreni non coltivati direttamente dalla Ditta proprietaria del fondo dovrà essere documentato, (sia dalla Ditta proprietaria che quella conduttrice), che il contratto di conduzione è in atto da almeno un anno, rispetto alla data del deposito del presente avviso presso la Segreteria Comunale. Tale documentazione dovrà inoltre contenere tutte le indicazioni anagrafiche e di residenza, nonché il Codice Fiscale della Ditta che è realmente conduttrice anche se non corrispondente a quanto riportato sul registro dei terreni da occupare.

5) Le indennità aggiuntive previste dalle vigenti leggi in materia di espropriazioni, non potranno essere conteggiate se entro i 30 giorni successivi alla data della inserzione del presente avviso sul B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale) non perverranno le documentazioni e le certificazioni sopraindicate o comunicazioni scritte in merito.

Il Sindaco
Marco Monchiero

6

Comune di Casale Corte Cerro (Verbanio Cusio Ossola)

Deposito atti relativi all'espropriazione di aree necessarie alla realizzazione strada collegamento Via Gabbio - Via Gravellona

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 4.10.2002 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il progetto di cui all'oggetto ai fini espropriativi, e indetta la procedura espropriativa;

Visto l'art. 10 della L. 22.10.1971, n. 865

rende noto

A) Che sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Casale Corte Cerro sito al primo piano del palazzo municipale in Via Gravellona, 2, a partire da oggi e fino alla scadenza di quindici giorni consecutivi a partire dalla data di inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, i seguenti atti contemplati dall'art. 10 della Legge n. 865/1971:

- relazione esplicativa dell'opera da realizzare,

- mappe catastali sulle quali sono individuate le aree da espropriare,
- elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali,
- planimetrie esplicative dell'intervento,
- estratti di PRGC,
- tutti gli atti inerenti l'espropriazione degli immobili necessari ai lavori in oggetto.

B) Che chiunque abbia interesse può prendere visione degli atti suddetti entro il termine di quindici giorni dall'inserzione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune di Casale Corte Cerro, e proporre eventuali osservazioni scritte, in carta libera, che dovranno essere depositate entro la data anzidetta nella Segreteria del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 14 novembre 2002

Il Responsabile del Servizio
Valentino Valentini

7

Comune di Cerano (Novara)

Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 11.11.2002 - Approvazione Piano Esecutivo Convenzionato presentato dalle sigg.re Caielli Geromina - Caielli Maria - Caielli Pacifica - Caielli Teresa - da effettuarsi in via Lobrino

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare lo schema di convenzione ed il Piano Esecutivo proposto in data 12.7.2002 da:

- Caielli Geromina - (omissis)
- Caielli Maria - (omissis)
- Caielli Pacifica - (omissis)
- Caielli Teresa - (omissis)

relativo all'area censita al Catasto Terreni al foglio 23 mapp. 328, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e norme tecniche di attuazione
- Tav. 1 - suddivisione in lotti e urbanizzazioni
- Tav. 2 - planimetria e schema di intervento

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Camilla Vignola

8

Comune di Cossato (Biella)

Realizzazione di sistemazione campo sportivo in frazione parlamento e recupero ambientale area circostante

Il Dirigente

ai sensi e per gli effetti della legge 22.10.1971, n. 865, ed in base al disposto dell'art. 10 della legge stessa

avvisa

che sono in visione a chiunque ne abbia interesse presso la Segreteria del Comune di Cossato, gli atti per l'esproprio delle aree concorrenti per la si-

stemazione campo sportivo in frazione Parlamento e recupero ambientale area circostante

avverte

che per quindici giorni consecutivi dalla data della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 28 novembre 2002 gli interessati potranno presentare osservazioni scritte nella Segreteria del Comune di Cossato.

Cossato, 4 ottobre 2002

Il Dirigente
Settore Area Tecnica
Gianni Tasso

9

Comune di Fontanetto Po (Vercelli)

Estratto deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 28.6.2002 "Approvazione nuovo Regolamento Edilizio Comunale"

(omissis)

propone

- di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8/7/1999 n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli
- n. 10 modelli allegati
- appendice all'art. 31

- di dichiara che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/7/1999 n. 548 - 9691.

Il Segretario Comunale
Vincenzo Esposito

10

Comune di Gaglianico (Biella)

Approvazione in via definitiva del Piano particolareggiato

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare in via definitiva il Piano particolareggiato relativo alla zona contrassegnata con la lettera T nel vigente P.R.G.I. redatto dall'arch. Guido Geuna in data Settembre 2002 che si compone dei seguenti atti:

1. Relazione illustrativa - Allegato A
2. Norme tecniche di attuazione - Allegato B
3. Planimetria delle previsioni del P.R.G.I. ed estratto di mappa catastale relativi al territorio oggetto del P.P. - Tavola 1
4. Planimetria del P.P. - Tavola 3

5. Progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti-planimetria - Tavola 4

6. Planimetria del P.P. ridotta a scala delle tavole di P.R.G.I. - Tavola 6

2) Di fare riferimento a quanto previsto dall'art. 40 della citata legge regionale per quanto riguarda l'efficacia del Piano.

11

Comune di Giffenga (Biella)

Delibera C.C. n. 16 in data 28.9.2002 - Approvazione definitiva piano di recupero a nome di Pichetto Fratin Gilberto e Varalda Renza - art. 41 bis L.R. 56/77 e ss.mm.

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, per quanto in premessa, in via definitiva il piano di recupero presentato dai Sigg. Pichetto Fratin Gilberto e Varalda Renza per gli immobili di proprietà ubicati in Canton Bonda e distinti al NCT del Comune di Giffenga al foglio n. 1 mappali 110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-127-206-211-222-250-280-370-371;

2) di dare atto che gli elaborati costituenti il piano di recupero sono stati formati ai sensi dell'art. 41 bis, comma 5 della L.R. 56/77, e sono qui allegati per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il Piano di Recupero assumerà efficacia, con la pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione di approvazione definitiva.

12

Comune di Lanzo Torinese (Torino)

Avviso ai creditori per lavori di sistemazione strada comunale Antica di Coassolo - Alluvione ottobre 2000

Lavoro: Sistemazione strada comunale denominata "Antica di Coassolo" - Alluvione Ottobre 2000.

Impresa: Aimo Boot S.r.l. con sede in San Maurizio Canavese (TO) Via della Libertà 20.

Contratto: Rep. 34/2002 del 12/7/2002.

Inizio lavori: 29/4/2002 fine lavori: 27/9/2002

Il Responsabile Settore Tecnico ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99 e s.m.i.

avverte

che avendo l'appaltatore ultimato i lavori in oggetto, in base al contratto di appalto sopraccitato, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti e temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata da relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dalla impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Lanzo Torinese, 14 novembre 2002

Il Responsabile Settore Tecnico
Domenico Demitri

13

Comune di Lanzo Torinese - Torino

Deliberazione Consiglio Comunale 11/10/2002 n. 45 P.P. ex Martex - variante n. 4 ai sensi degli artt. 39/40 della L.U.R. 56/7 al P.P. approvato con deliberazione del C.C. n. 105 del 29/12/1987 - Approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare la variante n. 4 al Piano Particolareggiato, relativo all'area ex Cotonificio Martex - Valle Susa, redatta dall'Arch. Giovanni Piero Perucca, ai sensi degli artt. 38-39-40 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i.e composta dai seguenti elaborati grafici:

- Tav. 1 - Relazione illustrativa
- Tav. 2 - Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. 2 bis - Norme Tecniche di Attuazione (testo integrato e coordinato)
- Tav. 3 - destinazioni d'uso (Tav. P2B previsioni PP vigente - scala 1/1000 - Tav. P2b/V4 previsioni variante - scala 1/1000)
- Esame osservazioni

2) Di dare atto che il suddetto Piano Particolareggiato, dopo l'avvenuta esecutività della presente deliberazione, verrà depositato presso la Segreteria Comunale ed una copia della deliberazione, completa di tutti gli allegati, sarà trasmessa per conoscenza alla Regione Piemonte;

3) Di dare atto altresì che il presente Piano Particolareggiato assumerà efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

4) Di incaricare il Responsabile del Settore ad eseguire tutte le operazioni conseguenti al presente atto, nominandolo responsabile del procedimento.

Il Segretario Comunale
Loreto Oliveri

14

Comune di Lesegno (Cuneo)

L. 22.10.1971 n. 865 - Espropriazione, previa occupazione d'urgenza di aree occorrenti per la realizzazione dei lavori di "Tratto di Strada di Collegamento tra la Fondovalle Tanaro e la Provinciale della Valle Mongia a servizio degli insediamenti produttivi esistenti"

Il Responsabile del Procedimento

In nome e per conto del Comune di Lesegno, a norma dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000 sull'ordina-

mento degli Enti Locali e in virtù della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14.11.2002;

Visto l'art. 10 della Legge 22.10.1971 n. 865;

avverte

- che per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, saranno depositati presso l'Ufficio Segreteria, Via Viaris. n. 7, Residenza Municipale, con la relativa deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14.11.2002, gli atti predisposti per il procedimento di occupazione d'urgenza ed espropriazione di aree occorrenti per la realizzazione dei Lavori di "Tratto di Strada di Collegamento tra la Fondovalle Tanaro e la Provinciale della Valle Mongia a servizio degli insediamenti produttivi esistenti", consistenti in:

- relazione esplicativa inerente l'opera di che trattasi;

- Piano Particellare di Esproprio;

- Planimetria del P.R.G.C.;

- Estratto di mappa catastale e planimetria dei beni da espropriare;

- Elenco dei proprietari iscritti a catasto.

- che le aree interessate all'intervento sono indicate nella documentazione depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune;

- che eventuali opposizioni o osservazioni, formulate per iscritto, dovranno essere depositate presso la Segreteria di questo Comune entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Copia dell'Avviso, completa della documentazione, è stata notificata agli interessati.

Lesegno, 19 novembre 2002

Il Responsabile del Procedimento
Alberto Perotti

15

Comune di Roccabruna (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 7.11.2002: "Approvazione progetto definitivo di piano insediamenti produttivi (P.I.P.) dell'area artigianale, commerciale di nuovo impianto in località S.S. 22 - 1ª Variante - Provvedimenti"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto definitivo del Piano Insediamenti Produttivi P.I.P. dell'area artigianale-commerciale di nuovo impianto località S.S. 22 - Variante n. 1, così come presentato dal tecnico incaricato arch. Claudio Ellena, costituiti dai seguenti elaborati che ne fanno parte integrante:

- La relazione tecnico-illustrativa, e la Relazione finanziaria

- Gli elaborati grafici costituiti da:

tavola 1

Planimetrie di inquadramento urbanistico - territoriale (1:10000/1:2000)

tavola 2

Piano particellare ed elenco delle proprietà (1:1000)

tavola 3a

Planimetria di rilievo plano-altimetrico con indicazione delle fognature e dell'acquedotto esistenti (1:500)

tavola 3b

Planimetria di rilievo plano-altimetrico con indicazione dell'illuminazione pubblica, delle reti ENEL e TELECOM (1:500)

tavola 4

Planimetria generale di progetto (1:500)

tavola 5

Planimetria generale di progetto quotata (1:500)

tavola 6a

Planimetria delle opere di urbanizzazione con indicazione delle fognature e dell'acquedotto esistenti ed in progetto (1:500)

tavola 6b

Planimetria delle opere di urbanizzazione con indicazione dell'illuminazione pubblica, delle reti ENEL e TELECOM esistenti ed in progetto (1:500)

tavola 7

Tipi edilizi (1:200 e 1:50)

tavola 8

Planimetria generale di progetto ridotta alla tavola del P.R.G.C. vigente (1:2000)

- Norme di attuazione.

- Schemi di convenzione

2) di incaricare il Responsabile del Servizio per l'assolvimento delle necessarie procedure di pubblicazione e deposito ai sensi del già citato art. 40 della L.R. 56/1977.

16

Comune di Ronsecco (Vercelli)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.

Si rende noto

Che, ai sensi della L.R. n. 46/95 e s.m.i. è stato pubblicato in data 27 novembre 2002 il Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di risulta.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nel Comune di Ronsecco o in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n. 23.

Le domande di partecipazione, compilate sui moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli Uffici del Comune di Ronsecco, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del 10.1.2003, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per il quale il termine è prorogato al 10.2.2003.

Ronsecco, 18 novembre 2002

Il Responsabile del Servizio
Paoletta Porcelli

17

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Espropriazione degli immobili necessari ai lavori di sistemazione del Parco del Meisino Sponda - lotti A-B

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1: L'indennità da corrispondere a favore delle sotto elencate ditte catastali, per l'espropriazione degli immobili necessari ai lavori di sistemazione del Parco del Meisino Sponda - lotti A-B, al lordo della ritenuta di imposta del 20%, di cui all'art. 11 della Legge n. 413/91 e della riduzione del 40%, di cui all'art. 5 bis, comma 1, della Legge n. 359/92, è così rideterminata:

Lotto A

Ditta 5) Manzo Dario (omissis). - N.C.T.: F. 1138 nn. 77-78 - mq. 3180 - N.C.E.U.: F. 1138 nn. 7 sub 1-78 sub 2 e 3 - mq. 94 - Euro 28.421,64=.

Ditta 8) S.c.a.r.l. "Polisportiva Meisino" Torino - Gabetti Domenico fu Giuseppe - Gabetti Maria Luisa fu Giuseppe. - N.C.T.: F. 1138 nn. 68p.-69p. - V.C.T.: F. 164 nn. 27-28 - mq. 1341 - Euro 6.919,56=.

Lotto B

Ditta 1) Nardella Donato, (omissis) - N.C.T.: F. 1141 n. 14 - mq. 5690 - N.C.E.U.: F. 1141 n. 14 - mq. 180 - Euro 29.396,20=.

Ditta 2) Carpegna Elio, (omissis) - Carpegna Giuseppe, (omissis) - Carpegna Vanna, (omissis) - Montu Emilia (omissis) - Orecchia Lucia, (omissis) - Portesan Teresa, (omissis) - Raspi Giorgio, (omissis) - Raspi Sergio, (omissis) - Silano Maria (omissis) - N.C.T.: F. 1141 n. 45 - mq. 1000 - N.C.E.U.: F. 141 n. 45 - mq. 99 - Euro 90.843,00=.

Ditta 4) Castelli Antonia (omissis) - Ramaso Domenico, (omissis) - Ramasso Giuseppina, (omissis) - Ramasso Piero, (omissis) - N.C.T.: F. 1141 n. 55 - mq. 38 - N.C.E.U. F. 141 n. 55 - mq. 38 - Euro 33.140,00=.

Ditta 12/1) Battu Giuseppina Pierina, (omissis) - Coppa Gianfranco, (omissis) - N.C.T.: F. 1138 nn. 13-70 - mq. 10520 - N.C.E.U.: F. 164 n. 144 sub 2-3-4 - mq. 310 - Euro 124.235,27=.

Ditta 17) S.c.a.r.l. "Polisportiva Meisino" Torino - Gabetti Domenico fu Giuseppe - Gabetti Maria Luisa fu Giuseppe N.C.T.: F. 1138 nn. 68p.-69p. - V.C.T.: F. 164 nn. 27-28 - mq. 7661 - Euro 39.530,76=.

Le rimanenti ditte catastali rimangono invariate.

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato nella forma degli atti processuali civili ai proprietari espropriandi. Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 865/71 e s.m.i., i proprietari medesimi, entro trenta giorni dalla notifica, hanno il diritto di convenire con

l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili, nel quale caso, ai sensi dell'art. 5 bis, c. 2, della Legge n. 359/92, non si farà luogo alla riduzione del 40%, ovvero dovranno comunicare all'Ente espropriante se intendono accettare l'indennità, avvertendosi che in caso di rifiuto espresso o di silenzio, equivalente a rifiuto, la stessa sarà depositata alla Cassa Depositi e Prestiti con la riduzione di cui sopra.

Art. 3

Il presente decreto sarà comunicato alla Regione ai sensi dell'art. 71, c. 2, della Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i. e verrà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Torino, 14 novembre 2002

Il Dirigente del Settore
Procedure Amministrative Urbanistiche
Paola Virano

18

Comune di Villar Focchiardo (Torino)

Avviso ad opponendum

Comune di Villar Focchiardo
Provincia di Torino
Via Conte Carroccio n. 30 (TO)
Tel. 0119645025 fax 0119646283

Email: villar.focchiardo@reteunitaria.piemonte.it

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21/12/1999 n.ro 554 e mod., sui lavori pubblici

avverte

Che, avendo l'appaltatore dei lavori di ripristino danni alluvionali ottobre 2000 - opere irrigue - Ditta Escavazioni Valsusa s.r.l, Strada della Praia 10/d, Ferriere di Buttigliera Alta - (TO) ultimato i lavori in data 8/11/2002 in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Villar Focchiardo, 20 novembre 2002

Il Responsabile Area Tecnica
Roberto Conti

19

Comune di Vische (Torino)

Avviso (art. 43 legge regionale n. 56/77) - Piano di recupero di iniziativa privata

Il Sindaco

Vista la deliberazione C.C. n. 31 del 30.9.2002, esecutiva ai sensi di legge

rende noto che

è stato approvato il piano di recupero di iniziativa privata presentato dai Sig.ri Faga Francesco, Anrò Orsola e Faga Paolo foglio 19 mappale 58-59-162.

Il Sindaco
Ilario Acotto

20

Provincia di Alessandria

**Deliberazione della Giunta provinciale n. 663/93045 del 17/10/2002: approvazione progetto ai sensi dell'art. 27 D.lgs. 22/97 per realizzazione di un impianto di discarica monouso per i rifiuti contenenti amianto, 2° lotto relativo ad una vasca di 2ª categoria di tipo C in loc. Cascinetta di Casale M.to
Proponente Città di Casale**

(omissis)

delibera

1) Approvare ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, viste le risultanze del verbale della Conferenza dei Servizi facente parte integrante della presente Deliberazione e contenuto nell'Allegato A), il progetto di impianto di discarica monouso per rifiuti contenenti amianto (Codici 15.01.11 - 15.02.02 - 16.01.11 - 16.02.12 - 17.01.06 - 17.05.03 - 17.06.01 - 17.06.05), 2° lotto per una vasca di 2ª categoria di tipo C da ubicarsi in Casale Monferrato località Cascinetta, sui terreni di proprietà che insistono sui mappali n. 68, 70, 72 del foglio n. 65, proposto dal Comune di Casale Monferrato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato B), anch'esso parte integrante della presente Deliberazione;

2) Dare atto che l'autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del D.Lgs n. 22/97 sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale, trattandosi di atto di competenza del Dirigente di Settore ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, previa trasmissione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo delle opere relative alla costruzione della discarica;

3) Fissare i termini per l'inizio e il compimento dei lavori occorrenti per la realizzazione dell'opera, rispettivamente in anni uno e cinque dalla data di notifica della presente Deliberazione;

4) Dichiarare il presente provvedimento, considerato il caso specifico riguardante una procedura istruttoria da concludersi entro termini stabiliti dalla normativa, immediatamente eseguibile, con votazione unanime e separata, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

21

Provincia di Asti - Area Sviluppo Sociale e Lavoro - Servizio Promozione Sociale ed Economica

Determinazione del Dirigente - Iscrizione al Registro provinciale del volontariato - Sezione Sanitaria

- dell'organizzazione "Cerchio Aperto" con sede in Canelli, Reg. San Giorgio

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) Di iscrivere alla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale del Volontariato - Sezione Sanitaria - l'Organizzazione "Cerchio aperto" con sede in Canelli, Reg. San Giorgio.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonchè regolamento, nonchè al competente Settore della Regione Piemonte.

4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente dell'Area Sviluppo Sociale e Lavoro
Massimo Caniggia

22

Provincia di Asti - Area Sviluppo Sociale e Lavoro - Servizio Promozione Sociale ed Economica

Determinazione del Dirigente - LL.R. nn. 18/94 e 76/96. "Il Paese dei Balocchi Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l." con sede legale in Nizza Monferrato, Via Pio Corsi, 1 - iscrizione nella sezione provinciale di Asti dell'Albo delle Cooperative Sociali, nella sezione A (art. 115 della L.R. 5/2001)

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) Di iscrivere nella Sezione Provinciale di Asti dell'Albo delle Cooperative e dei Consorzi Sociali, sezione A (cooperative che gestiscono servizi socio-

sanitari ed educativi), la Cooperativa Sociale "Il Paese dei Balocchi Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l." con sede legale in Nizza Monferrato, Via Pio Corsi n. 1.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonchè regolamento, nonchè al competente Settore della Regione Piemonte.

4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente dell'Area
Sviluppo Sociale e Lavoro
Massimo Caniggia

23

Provincia di Biella

Rettifica Comunicazione calendario IPPC ex D.Lgs 372/99

Vista la Direttiva 96/61/CE; Visto il D.Lgs. 372/1999;

Visto il D.M. 23.11.2001, avente per oggetto "Dati formato e modalità delle comunicazioni di cui all'art. 10, co. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Determinazione n. 2545 del 28.6.02, e la D.D. n. 2899 del 19.7.2002 con la quale questo Settore stabiliva il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relativa a complessi IPPC e costituiva il Servizio IPPC - e il relativo Ufficio Deposito - presso il Servizio V.I.A. della Provincia di Biella;

Si rende noto che con D.D. n. 4638 del 14.11.2002, al fine di attendere l'emanazione delle linee guida previste dall'art. 3, co. 2 del D.Lgs. 372/99 si rettifica al precedente calendario IPPC, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 8.8.2002, che verrà così posticipato:

Scaglione	Intervallo per la presentazione dell'istanza		Categorie di attività industriali di cui all'Allegato 1 D.Lgs. n. 372/99
	Dal	al	
1°	1.4.03	15.04.03	6.1; 2.2; 3.1; 2.3; 2.5; 3.3;
2°	1.5.03	15.05.03	4.1; 6.3; 1.2;
3°	1.7.03	15.07.03	6.2; 6.6; 1.1; 6.4;
4°	1.10.03	15.10.03	5.3
5°	1.1.04	15.01.04	2.6
6°	1.3.04	15.03.04	Rimanenti categorie di attività

Si stabilisce altresì che, qualora il decreto di emanazione delle linee guida succitato sia pubblicato meno di 90 giorni prima di una o più delle scadenze di cui sopra, queste ultime verranno rideterminate tempestivamente dall'Amministrazione Provinciale;

Biella, 19 novembre 2002

Il Dirigente
del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura
Giorgio Saracco

39

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 190 del 21.10.2002 - Sezione provinciale dell'Albo Regionale delle cooperative sociali - Sez. C - Iscrizione

(omissis)

determina

- di iscrivere il "Consorzio Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale a r.l.", con sede in Revello (CN), Via del Pozzo n. 9, C.A.P. 12036 al nr. 3/C della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali sezione C (consorzi di cui all'art. 8 L. n. 381/91);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

1

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio Deposito Progetti V.I.A.

Provincia di Novara - Giudizio di compatibilità ambientale a conclusione della procedura di V.I.A. relativa al progetto in Fase di Valutazione di Impatto Ambientale art. 12 e 13 della L.R. 40/98 "Realizzazione di una Bonifica Agraria di sabbia e ghiaia nell'azienda agricola Santa Rosa II fase nel Comune di Casalbeltrame (NO)" presentato dall'Arch. Carmelo Zanetta, Legale Rappresentante della Ditta Valle Ticino S.R.L. con sede in Oleggio - Frazione San Giovanni

(omissis)

Per quanto sopra esposto e accogliendo le proposte del relatore la Giunta,
con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, vincolato al rispetto durante la fase realizzativa dell'opera, delle prescrizioni indicate nel documento allegato alla presente (Allegato A);

2. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività del presente atto deliberativo;

3. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 40/98 viene contestualmente rilasciato il parere di cui agli art. 31 e 32 della L.R. 44/00 finalizzato alla concessione dell'autorizzazione ex L.R. 69/78 da parte del Comune di Casalbeltrame; tale parere allegato al presente provvedimento come allegato B è favorevole anche se vincolato a prescrizioni tecniche e generali contenute nello stesso allegato; di dare inoltre atto che lo stesso Comune di Casalbeltrame si è impegnato a rilasciare l'autorizzazione ex L.R. 69/78 entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente deliberazione;

4. di inviare la presente Delibera a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;

5. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'ufficio di deposito della Regione;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

7. contro il presente provvedimento è possibile esprimere ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

8. di dare atto che sono stati espressi pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché dal Segretario Generale;

9. di affidare l'esecuzione del presente provvedimento al 3° Settore Dipartimentale - U.O. V.I.A. - Deposito Progetti.

N.B. Il testo integrale della presente Deliberazione n. 710 del 30.10.2002 è depositata presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - Corso Cavour n. 2 - 28100 Novara.

2

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 545-271592 del 7/11/2002

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 545-271592 del 7/11/2002:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Grisolano Piero & Madlena Andrea la concessione di derivazione d'acqua, dal Torrente Orco per mezzo della Roggia di Favria in loc. Valleri nel ter-

ritorio del Comune di Salassa ad uso idroelettrico in misura di moduli massimi 31.50 (l/sec. 3150) e medi 28.00 (2800 l/s) per produrre sul salto di mt. 4.50 la potenza nominale media di kw. 123.53;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definitiva dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22/7/2002:

(omissis)

Art. 7

Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.

Così come stabilito dalla Commissione Tecnico Consultiva istituita con DGP 20-108323 nella riunione del 10.12.99, il prelievo in questione non dovrà comportare in nessun modo un maggiore prelievo di acqua dal T. Orco, rimanendo pertanto nelle competenze assentite alla grande derivazione dal T. Orco a mezzo della Roggia di Favria e la durata della concessione sarà comunque subordinata a quella relativa alla stessa derivazione dal T. Orco a mezzo della Roggia di Favria.

Così come richiesto nella determinazione n. 57-227395/2001 del 19/10/2001 del Dirigente del Servizio Provinciale Valutazione Impatto Ambientale, dovrà essere rispettata la normativa vigente in merito alle emissioni sonore emesse dall'impianto e allo smaltimento dei rifiuti accumulati nello sgrigliatore.

(omissis)

3

Provincia di Torino

Prat. n. 47/2000. Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla sistemazione dell'incrocio nella zona industriale V.le Kennedy mediante rotatoria lungo la S.P. 1 direttissima delle Valli di Lanzo

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni decorrenti dal 18.6.2002 data del provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Il Geom. Pamela Boromei (omissis) dipendente della Provincia di Torino - Servizio Espropriazioni - con la qualifica di Geometra è stata incaricato per la redazione degli stati di consistenza e per l'immissione nel possesso così come previsto dall'art. 3 della legge 1 del 3/1/1978 per le aree in premessa indicate.

Art. 3

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 4

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 5

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 6

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Druento.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 21 ottobre 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

4

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente Servizio Espropriazioni n. 188-278740 data 14/11/2002. Prat. 1/97. Alluvione del 5-7 novembre 1994. S.p. n. 40 di San Giusto (tratto Volpiano - S. Benigno). Opere di ricostruzione di due ponti e sopraelevazione del rilevato stradale. Legge 22.10.1971 n. 865 e 8.8.1992 n. 359. Determinazioni delle indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nei Comuni di San Benigno e Volpiano necessari ai lavori per la ricostruzione dei due ponti e la sopraelevazione del rilevato stradale sulla S.P. n. 40 di San Giusto

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nei Comuni di San Benigno e Volpiano e necessari ai lavori per la ricostruzione dei due ponti e la sopraelevazione del rilevato stradale sono stabili nella misura indicata negli allegati elenchi ditte che forma parte integrante della presente determinazione;

Art. 2

Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione potranno comunicare all'Ente espropriante:

1) se intendono accettare l'indennità proposta;

2) se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria. Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona edificabile potranno comunicare se intendono accettare l'indennità proposta che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità s'intendono rifiutate.

Art. 3

Estratto del presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di San Benigno e Volpiano.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 novembre 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

5

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. 14 novembre 2002, n. 589 - Organizzazione "Conferenza S. Vincenzo" con sede legale in Omegna (VB) - piazza Mameli n. 13. Iscrizione nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - Sezione Socio-Assistenziale

Il Dirigente

(omissis)

determina

di iscrivere l'Organizzazione "Conferenza S. Vincenzo", con sede legale in Omegna (VB), piazza Mameli n. 13, nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato sezione socio assistenziale, quale articolazione locale autonoma dell'organizzazione "Società di San Vincenzo De' Paoli" italiana.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Alberto Folli

6

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 360/02 del 30/10/2002 - L.R. 14/12/98 n. 40 e s.m.i., D.G.P. n. 417/99 e s.m.i. - Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativamente al progetto di coltivazione di una nuova cava di serizzo in Località Rivasco nel Comune di Premia (VB), presentato dalla Ditta COVER Natural Stone S.r.l. - Giudizio di compatibilità ambientale, approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio

La Giunta Provinciale

(omissis)

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i.;
- la D.G.P. 417/99;
- la D.G.P. 140/00;
- il D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;
- la L.R. 59/95 e s.m.i.;
- la D.C.I. del 27/7/1984 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/99, s.m.i.;
- la L.R. 45/89;
- la D.G.R. n. 112-31886 del 3/10/1989;
- la C.P.G.R. n. 2/AGR del 31/1/1990;
- la C.P.G.R. n. 21/LAP del 18/9/95;
- la L.R. 69/78;
- il D.P.R. n. 128 del 9/4/1959;
- la L.R. 28/96;
- la L.R. 23/96;
- il D.Lgs. 624/96;
- la D.G.R. n. 40-5384 del 25/2/2002;
- il D.P.C.M. del 1/3/1991;
- il D.Lgs. 277/91;
- la L. 447/95;
- il D.P.C.M. del 14/11/1997;
- il D.M. LL.PP. del 11/3/1988;

- il D.P.A.E. Regione Piemonte;
- il D.Lgs. 490/99;
- il D.P.R. 616/77;
- il R.D. 1775/33, s.m.i.;
- le C.P.G.R. n. 9/AQA del 17/9/2002 e n. 11/AQA del 17/12/2002;
- la L.R. 20/2002;
- il D.Lgs. 29/93;
- la L. 127/97;
- la L.R. 44/00 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/00;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- la normativa di settore non espressamente richiamata sopra;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 25/2002 prot. n. 41307/Pres. del 10/10/2002, con il quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi dell'Ente.

Ritenuto di poter esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale ed approvare il progetto ed autorizzarne l'esercizio come specificato in oggetto, in esito al parere favorevole con prescrizioni emerso dalla Conferenza di Servizi, in particolare in riferimento alla Terza Seduta della stessa del 10/10/2002.

(omissis)

delibera

per quanto motivato in premessa

1. di prendere atto dell'esito della Conferenza di Servizi, svoltasi nelle sedute del 22/7/2002, del 29/8/2002 e del 10/10/2002, ed in particolare di quanto emerso nel corso della Terza Seduta del 10/10/2002 della Conferenza stessa, il cui verbale costituisce parte integrante del presente atto (Allegato A);

2. di approvare il progetto ed autorizzare l'esercizio, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra elencata, alla coltivazione di una nuova cava di serizzo in Località Rivasco nel Comune di Premia (VB), C.T.R. Foglio Rivasco - Sez. 036050, N.C.T. Foglio 24 Mapp. 11, presentato dalla Ditta CO-VER Natural Stone S.r.l. con sede in Via 42 Martiri, 165, Verbania (VB), rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Giuseppe Dal Ben, in riferimento alla documentazione presentata sopra citata presentata dalla Ditta CO-VER Natural Stone S.r.l. e consegnata unitamente alla presente deliberazione alla Ditta stessa in n. 1 (uno) copia timbrata e firmata in ogni sua parte dal Responsabile del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente atto;

3. di dare atto che, ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. 40/98 e s.m.i. la presente deliberazione esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di analogo natura necessari alla realizzazione delle opere previste in progetto ai sensi delle norme elencate in precedenza, relativamente al progetto di cui al punto 2;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/98 e s.m.i., le determinazioni concordate nella Conferenza dei Servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, sostituiscono gli atti di rispettiva competenza dei Soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

5. di assoggettare l'approvazione e l'autorizzazione di cui al punto 2 ed il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3 al rispetto delle prescrizioni emerse nell'ambito delle sedute della Conferenza dei Servizi da parte dei Soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., ognuno per quanto di propria competenza, ed in particolare riportate nel Verbale della Terza Seduta della Conferenza dei Servizi stessa e nei pareri o atti, citati precedentemente, che costituiscono parte integrante alla presente deliberazione (Allegati A - B - C - D - E - F);

6. di dare atto che l'approvazione e l'autorizzazione di cui al punto 2 ha validità ai sensi e per gli effetti della normativa elencata in precedenza dalla data di notifica del presente atto e nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 5;

7. di dare atto che le eventuali domande di rinnovo alle autorizzazioni o altri atti di analogo natura di cui al precedente punto 4, assorbite dal presente atto, dovranno essere presentate ai Soggetti competenti per leggi di settore, secondo le procedure ed i tempi propri delle norme di rispettiva e relativa competenza;

8. di dare atto, altresì, che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previsti dalle norme di settore da parte dei Soggetti di competenza;

9. di dare notizia del presente provvedimento, con cui si rende il giudizio di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di analogo natura necessari alla realizzazione delle opere previste in progetto ai sensi delle norme elencate in precedenza, relativamente al progetto di cui al punto 2, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed invio di copia completa dello stesso a tutti i Soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

10. di notificare il presente provvedimento alla Ditta CO-VER Natural Stone S.r.l. con sede in Via 42 Martiri, 165, Verbania (VB), con l'avvertenza che avverso allo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 giorni e ricorso al Capo dello Stato entro il di 120 giorni, termini decorrenti, entrambi, dalla data di notifica del presente atto.

Inoltre con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge

delibera

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000.

(omissis)

7

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. 14 novembre 2002, n. 588 - Nomina del nuovo Presidente dell'organizzazione "P.A. Corpo Nazionale delle Squadre di Salvamento italiane - Squadra Nautica di Salvamento" con sede in Verbania, Piazzale Flaum n. 1 - Presa d'atto

Il Dirigente

(omissis)

determina

di prendere atto che il sig. Sabatini Massimiliano è stato nominato nuovo Presidente dell'organizzazione "P.A. Corpo Nazionale delle Squadre di Salvamento Italiane - Squadra Nautica di Salvamento" con sede in Verbania - Piazzale Flaim n. 1.

Il Dirigente del Settore
Alberto Folli

8

Provincia del Verbano Cusio Ossola

D.D. 6 novembre 2002, n. 569 - "Cooperativa Sociale V.CO. Ambiente - Società a responsabilità limitata" con sede legale in Verbania Pallanza (VB), Piazza Gramsci n. 12 - Presa d'atto delle modifiche dello Statuto Sociale

Il Dirigente

(omissis)

determina

di prendere atto delle modifiche dello Statuto Sociale della cooperativa sociale "Cooperativa Sociale V.CO. Ambiente - Società a responsabilità limitata" con sede legale in Verbania Pallanza (VB), Piazza Gramsci n. 12 concernenti:

- il trasferimento della sede legale della cooperativa da "Verbania Pallanza (VB), piazza Gramsci n. 12" a "Gravellona Toce (VB), via Del Carbone n. 2";
- le modifiche dello scopo - oggetto agli artt. 3 e 4 dello Statuto sociale;
- e le variazioni dello statuto relative all'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa.

Il Dirigente del Settore
Alberto Folli

9

Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - Torino

Avviso ad opponendum

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'Impresa Bresciani Bruno S.r.l. aggiudicataria dei lavori di allacciamento del Borgo Castello e della Reggia in Comune di Venaria, assunti con contratto d'appalto stipulato in data 23 febbraio 2001 a presentare alla Società Acque Metropolitana Acque Torino - S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 13 novembre 2002

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

10

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Torino

Avviso ad opponendum

In esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, si invitano tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi fossero ancora creditori verso l'Impresa Cantieri Moderni S.r.l., aggiudicataria dei "Lavori di ristrutturazione e recupero funzionale del collettore misto di Via Mensa in comune di Venaria Reale", assunti con contratto di appalto stipulato in data 25 Luglio 2002, a presentare alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino, le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Torino, 19 novembre 2002

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

11

 BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Camicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.